Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 306

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 11 dicembre 1961

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650 841 652 361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 306 DELL'11 DICEMBRE 1961:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 57: **Ministero del tesoro - Direzione generale della cassa depositi e prestiti - Sezione autonoma di Credito comunale e provinciale:** 53ª Estrazione di cartelle ordinarie 3,75 %.

(7453)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 58: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° gennaio 1962 (dalla serie 1ª/1962 alla serie 29ª/1962), emessi in base alla legge 19 dicembre 1952, n. 2356, al decreto ministeriale 2 gennaio 1953 e alla legge 22 dicembre 1953, n. 955. — Parte I: Elenco dei premi assegnati nella NONA ed ultima estrazione eseguita il 20 novembre 1961. — Parte II: Elenco dei premi assegnati nella 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª estrazione.

(6975)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 novembre 1961, n. 1255.

Revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono istituiti, con effetto dal 1° novembre 1961, presso il Ministero della pubblica istruzione, i seguenti ruoli, per sopperire alle esigenze funzionali delle Università e degli Istituti d'istruzione universitaria:

a) ruolo dei conservatori dei Musei delle scienze e dei curatori degli Orti botanici (carriera direttiva);

b) ruolo dei tecnici laureati (carriera direttiva);

c) ruolo dei bibliotecari per le biblioteche di Facoltà o Scuole, dei Seminari e degli Istituti scientifici (carriera direttiva);

d) ruolo degli aiuto bibliotecari per le biblioteche predette (carriera di concetto);

e) ruolo del personale amministrativo delle Segreterie universitarie (carriera di concetto);

f) ruolo dei tecnici coadiutori (carriera di concetto)

g) ruolo delle ostetriche (carriera di concetto).

Si applicano nei confronti del personale dei ruoli di cui alle lettere *b), f)* e *g)* le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766, e successive integrazioni sul decentramento di servizi del Ministero della pubblica istruzione.

La dotazione organica dei ruoli predetti è determinata nelle tabelle *A, B, C, D, E, F, G,* annesse alla presente legge.

I ruoli organici del personale delle Segreterie universitarie di cui alla legge 6 luglio 1940, n. 1038 e alle successive modificazioni, il ruolo organico dei tecnici di carriera esecutiva e quello degli ausiliari delle Università e degli Istituti di istruzione superiore di cui alla legge 24 giugno 1950, n. 465, e successive modificazioni, sono sostituiti dal 1° novembre 1961 con quelli stabiliti nelle tabelle *H, I, L, M, N,* annesse alla presente legge.

Art. 2.

Al personale di cui al precedente articolo 1, primo comma, si applicano, per la immissione in ruolo, lo stato giuridico, lo sviluppo di carriera, le disposizioni che vigono al medesimo titolo per gli impiegati civili dello Stato.

Per quanto concerne il personale della carriera tecnica esecutiva e quello della carriera ausiliaria delle Università restano ferme le disposizioni contenute nel decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, le quali si osservano anche, in quanto applicabili, per il personale delle carriere tecnica ed ausiliaria degli osservatori astronomici.

Nei confronti del personale di cui ai precedenti commi è fatta, peraltro, salva l'osservanza delle disposizioni particolari contenute nella presente legge.

Il regolamento di esecuzione della presente legge — da emanare con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro — determina i titoli di studio per l'ammissione alle carriere di cui al precedente articolo 1, comma primo, la composizione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi sia per la ammissione alle carriere predette, sia per le promozioni a qualifiche superiori, nonchè le prove di esame e le modalità per l'espletamento dei concorsi medesimi.

Art. 3.

I conservatori dei Musei delle scienze e i curatori degli Orti botanici curano la conservazione e l'incremento del patrimonio scientifico dei Musei e degli Orti attenendosi alle direttive dei professori ufficiali degli Istituti cui i Musei e gli Orti sono annessi; e, qualora il Museo non sia in particolare annesso ad Istituto, alle direttive del preside di Facoltà.

I posti del ruolo dei conservatori dei Musei delle scienze e dei curatori degli Orti botanici vengono ripartiti fra i vari Musei ed Orti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 4.

Le promozioni alle qualifiche superiori del ruolo dei conservatori dei Musei delle scienze e dei curatori degli Orti botanici avvengono:

a) a conservatore o curatore aggiunto, dopo due anni di effettivo servizio nella qualifica di conservatore o vice curatore, compreso il periodo di prova;

b) a conservatore o curatore di III classe dopo tre anni di effettivo servizio nella qualifica di conservatore o curatore aggiunto;

c) a conservatore o curatore di II classe dopo nove anni di effettivo servizio nella qualifica di conservatore o curatore di III classe;

d) a conservatore o curatore di I classe dopo dieci anni di effettivo servizio nella qualifica di conservatore o curatore di II classe.

Per le promozioni di cui al precedente comma occorre il giudizio favorevole del Senato accademico, su motivata proposta del Consiglio di facoltà.

La promozione a conservatore o curatore di I classe può essere conseguita anche dopo almeno sette anni di effettivo servizio nella qualifica di conservatore o curatore di II classe mediante esame di merito distinto, indetto secondo modalità da stabilire nel regolamento di esecuzione della presente legge.

Art. 5.

I posti del ruolo dei tecnici laureati sono assegnati agli Istituti delle facoltà o scuole dotati di attrezzature scientifico-didattiche di particolare complessità e, prevalentemente, a quelli le cui attrezzature servano alle attività didattiche e scientifiche di più cattedre.

La ripartizione è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta motivata del Ministro per la pubblica istruzione.

Le eventuali modificazioni alla predetta ripartizione nell'ambito dei posti assegnati a ciascuna Università o Istituto superiore, sono disposte con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, su proposta dei Consigli di facoltà o scuola, approvata dal Senato accademico.

Limitatamente alla ripartizione da disporsi con effetto dal 1° novembre 1961, i posti saranno assegnati, con precedenza, agli Istituti presso i quali presti servizio personale cui sia stato conferito un incarico ai sensi dell'articolo 3, lettera *c)* della legge 5 marzo 1961, n. 158.

Art. 6.

Le promozioni alle qualifiche superiori del ruolo dei tecnici laureati avvengono:

a) a tecnico laureato di II classe, dopo due anni di effettivo servizio nella qualifica di tecnico laureato di III classe, compreso il periodo di prova;

b) a tecnico laureato di I classe, dopo tre anni di permanenza nella qualifica di tecnico laureato di II classe;

c) a tecnico laureato principale dopo cinque anni di permanenza nella qualifica di tecnico laureato di I classe;

d) a tecnico laureato capo dopo cinque anni di permanenza nella qualifica di tecnico laureato principale.

Le promozioni predette sono subordinate a giudizio favorevole espresso dal competente Consiglio di facoltà o scuola, su motivata proposta del professore-direttore dell'Istituto.

Art. 7.

Gli assistenti ordinari a cattedre universitarie con almeno cinque anni di servizio possono, su conforme parere della sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione, essere trasferiti nei ruoli dei conservatori e curatori, dei tecnici laureati nonchè in quello degli ingegneri di cui al successivo articolo 44.

Il collocamento nei ruoli di cui al precedente comma è effettuato nella qualifica corrispondente a quella acquisita organicamente nel ruolo di provenienza e con attribuzione di trattamento economico non superiore a quello fruito all'atto del collocamento.

Art. 8.

Il personale del ruolo dei bibliotecari delle biblioteche di facoltà o scuola, dei seminari e degli istituti è addetto, alla dipendenza dei direttori delle biblioteche stesse, ai servizi biblioteconici di ciascun Ateneo. In particolare esso, avvalendosi dell'opera del personale di cui al successivo comma, provvede alla revisione ed organizzazione dei cataloghi alfabetici per autore e collabora coi singoli direttori per la compilazione dello schedario per quanto riguarda i cataloghi per materia e per soggetto.

Il personale del ruolo degli aiuto bibliotecari disimpegna i servizi tecnici delle biblioteche, alle dipendenze del bibliotecario e del direttore della biblioteca.

I lavori di archivio, di registrazione, di copia, di microfotografia e per il servizio di prestito, sono disimpegnati dal personale compreso nel ruolo organico della carriera esecutiva degli uffici amministrativi delle Università e degli Istituti di istruzione superiore.

I posti del ruolo dei bibliotecari e quelli del ruolo degli aiuto bibliotecari sono ripartiti, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, fra le Università e gli Istituti di istruzione superiore in rapporto alle esigenze delle singole biblioteche.

Art. 9.

I posti dei ruoli dei tecnici laureati, dei tecnici coadiutori e delle ostetriche sono conferiti in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami, bandito dal Rettore dell'Università o dell'Istituto di istruzione universitaria, previa autorizzazione del Ministro per la pubblica istruzione. Il bando è pubblicato nel « Bollettino ufficiale » del Ministero, almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine.

Le Commissioni giudicatrici sono nominate con decreto rettorale.

Dei risultati dei concorsi viene data notizia, previa approvazione degli atti da parte del Ministro, nel « Bollettino ufficiale » del Ministero della pubblica istruzione.

La nomina dei vincitori è disposta con decreto del Ministro.

Per i trasferimenti del personale di cui al presente articolo si osservano le norme previste per i tecnici di carriera esecutiva.

Art. 10.

I posti di ruolo di tecnico coadiutore sono assegnati agli Istituti delle facoltà o scuole con riferimento alla consistenza dell'attrezzatura didattico-scientifica ed alle esigenze della ricerca, della sperimentazione e delle esercitazioni.

La ripartizione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, da pubblicarsi nel « Bollettino ufficiale » del Ministero.

Le modificazioni alla ripartizione stessa sono parimenti disposte con decreto ministeriale su proposta dei Consigli di facoltà o scuola, approvata dal Senato accademico.

Limitatamente alla ripartizione da disporsi con effetto dal 1° novembre 1961, i posti saranno assegnati, con precedenza, agli Istituti presso i quali presti servizio personale cui sia stato conferito un incarico ai sensi dell'articolo 3, lettera *d*), della legge 5 marzo 1961, n. 158.

Art. 11.

Le promozioni alle qualifiche superiori all'iniziale del ruolo dei tecnici coadiutori avvengono:

a) a tecnico coadiutore di 3ª classe, dopo un triennio di effettivo servizio nella qualifica di tecnico coadiutore aggiunto, compreso il periodo di prova;

b) a tecnico coadiutore di 2ª classe, dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica di tecnico coadiutore di 3ª classe;

c) a tecnico coadiutore di 1ª classe, dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di tecnico coadiutore di 2ª classe;

d) a tecnico coadiutore capo, dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica di tecnico coadiutore di 1ª classe.

Per le promozioni di cui al precedente comma occorre il giudizio favorevole del Consiglio di facoltà o scuola competente, su motivata proposta del professore direttore di Istituto.

Art. 12.

Le promozioni alle qualifiche superiori all'iniziale del ruolo delle ostetriche avvengono:

a) a ostetrica di 3ª classe, dopo un triennio di effettivo servizio nella qualifica di ostetrica aggiunta, compreso il periodo di prova;

b) a ostetrica di 2ª classe, dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica di ostetrica di 3ª classe;

c) a ostetrica di 1ª classe, dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di ostetrica di 2ª classe;

d) a ostetrica capo, dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica di ostetrica di 1ª classe.

Per le promozioni di cui al precedente comma occorre il giudizio favorevole della Facoltà di medicina e chirurgia, su proposta del professore ufficiale di Clinica ostetrica e ginecologica.

Art. 13.

Alle esigenze funzionali annesse ai posti disponibili nei ruoli di cui alle tabelle *A, B, C, D, F, G*, può provvedersi, nelle more dei relativi concorsi, mediante conferimento di incarichi da disporsi con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Ai titolari degli incarichi di cui al precedente comma è attribuito un compenso mensile lordo commisurato al trattamento fondamentale iniziale stabilito dalle di-

sposizioni vigenti per la categoria del personale statale non di ruolo corrispondente alla carriera cui appartengono i posti relativi all'incarico.

L'incarico, che può essere conferito anche in caso di legittimo impedimento di personale appartenente ai ruoli suddetti, termina col cessare della causa che ha dato luogo al conferimento dell'incarico medesimo, e comunque all'atto della copertura del corrispondente posto di ruolo, o al rientro in servizio del titolare sostituito.

I posti disponibili nei ruoli di cui al presente articolo debbono essere messi a concorso entro due anni dalla loro vacanza ferma restando, peraltro, l'osservanza di quanto è disposto nel successivo articolo 16 comma secondo.

Per i primi due anni di attuazione della presente legge, l'incarico per i posti di tecnico laureato o diplomato potrà essere conferito, con l'assenso degli interessati, anche a tecnici già in servizio all'entrata in vigore della presente legge, senza pregiudizio della posizione giuridica, della progressione in carriera e del trattamento economico di cui essi siano provvisti alla data suddetta. Qualora il trattamento economico di cui gli interessati sono provvisti sia inferiore a quello proprio dei coefficienti 271 e 202, rispettivamente per i laureati e diplomati, la differenza viene corrisposta con apposito assegno personale non pensionabile e riassorbibile con gli eventuali successivi aumenti.

Le nomine a tecnico incaricato, laureato o diplomato, già conferite ai sensi dell'articolo 3, lettere *c*) e *d*) della legge 5 marzo 1961, n. 158, s'intendono disposte a tutti gli effetti previsti del presente articolo.

Art. 14.

Gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 3, lettera *c*) della legge 5 marzo 1961, n. 158, costituiranno in caso di parità di merito titolo di preferenza nei concorsi che saranno indetti per la prima copertura dei posti di tecnico laureato assegnati a ciascun Istituto.

Art. 15.

Nella prima applicazione della presente legge, metà dei posti del ruolo dei bibliotecari sono conferiti mediante concorso per esami e per titoli da indirsi per la qualifica iniziale, riservato al personale che abbia esercitato nelle Università e negli Istituti di istruzione superiore statali, per almeno un biennio alla data del 1° novembre 1961, funzioni di bibliotecario e sia in possesso del titolo di studio e dei requisiti, eccetto quello del limite massimo di età, prescritti per l'ammissione al ruolo cui appartengono i posti da conferire.

La norma di cui al precedente comma si applica anche per quanto concerne il ruolo degli aiuto-bibliotecari, nei confronti del personale che abbia esercitato nelle Università e negli Istituti di istruzione superiore statali, per almeno un biennio alla data predetta, funzioni non inferiori a quelle di aiuto-bibliotecario e sia in possesso del titolo di studio e dei requisiti, eccetto quello del limite massimo di età, prescritti per la ammissione al ruolo cui appartengono i posti da conferire.

Nella prima applicazione della presente legge i posti di ruolo dei conservatori e dei curatori potranno, presso ciascun Ateneo, essere coperti mediante concorso indetto per la rispettiva qualifica iniziale e riservato al personale che abbia esercitato nell'Università e negli Istituti di istruzione superiore statali, per almeno un biennio alla data del 1° novembre 1961, le rispettive funzioni e sia in possesso del titolo di studio e dei requisiti, eccetto quello del limite massimo di età, prescritti per l'ammissione al ruolo cui appartengono i posti da conferire.

Nei confronti del personale che venga immesso ai sensi dei precedenti commi nei ruoli indicati nei commi medesimi, l'anzianità maturata nel ruolo cui attualmente appartiene con qualifica non inferiore a quella corrispondente al coefficiente 202 sarà utile per due terzi e, comunque, per non più di quattro anni complessivi ai fini della progressione di carriera. Coloro, peraltro, che nel ruolo di provenienza abbiano maturato, alla data del 1° novembre 1961, una anzianità di servizio di almeno 10 anni conserveranno lo stesso coefficiente raggiunto nella carriera di provenienza con la anzianità conseguita nel coefficiente stesso, anzianità che è riconosciuta utile ai fini di carriera ed economici.

Art. 16.

Nella prima applicazione della presente legge, l'80 per cento dei posti della carriera di concetto di segreteria degli uffici amministrativi delle Università e degli Istituti di istruzione superiore sono conferiti mediante concorso per esami e per titoli riservato agli impiegati appartenenti ai ruoli ordinari ed aggiunti delle segreterie universitarie, che siano in possesso di diploma di istruzione media di 2° grado.

Al concorso di cui al precedente comma, possono, altresì, prendere parte:

a) gli appartenenti ai ruoli ordinari ed aggiunti di carriera esecutiva degli uffici amministrativi universitari sprovvisti del predetto diploma, purchè siano in possesso di quello di istruzione secondaria di primo grado e rivestano una qualifica non inferiore ad archivista o equiparata o abbiano, alla data del 1° novembre 1961, un'anzianità di servizio non inferiore a dieci anni;

b) coloro che, nella prima applicazione del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, sono stati inquadrati nel ruolo dei tecnici (gruppo *C*) ed assegnati a prestare servizio negli uffici amministrativi universitari.

Il personale che venga immesso nel ruolo della carriera di concetto di segreteria ai sensi del presente articolo e che abbia maturato, nel ruolo di provenienza, un'anzianità di servizio di almeno dieci anni, conserverà lo stesso coefficiente raggiunto nella carriera di provenienza con l'anzianità maturata nel coefficiente stesso.

Il personale del ruolo dei tecnici di carriera esecutiva che svolga mansioni proprie degli uffici amministrativi e che, avendo titolo a partecipare al concorso previsto dal presente articolo, non vi prenda parte, ovvero partecipandovi, non risulti fra i vincitori, viene collocato in soprannumero *ad personam* rispetto al ruolo di appartenenza, con effetto dal 90° giorno successivo a quello della pubblicazione dei risultati del concorso stesso.

Art. 17.

Nella prima applicazione della presente legge, i posti di ruolo dei tecnici coadiutori che verranno assegnati ogni anno saranno conferiti, presso ciascun Istituto,

mediante concorsi per esami pratici e per titoli da indirsi dal Rettore dell'Università o Istituto di istruzione superiore e da espletare tra i tecnici del ruolo ordinario di carriera esecutiva che, alla data del 1° novembre 1961, si trovino in servizio da almeno un biennio presso Istituti delle Facoltà o Scuole universitarie e siano in possesso di un diploma di Istituto di istruzione secondaria di secondo grado riconosciuto valido dal Ministro per la pubblica istruzione in rapporto alle specifiche esigenze dell'Istituto, nonchè degli altri requisiti prescritti per accedere al ruolo predetto.

Possono, altresì, essere ammessi ai predetti concorsi anche i tecnici di ruolo della carriera esecutiva sprovvisti del diploma di cui al precedente comma, purché abbiano almeno 6 anni di servizio e siano in possesso almeno di diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 3, lettera *d*) della legge 5 marzo 1961, n. 158, costituiranno in caso di parità di merito, titolo di preferenza nei concorsi di cui al presente articolo.

Art. 18.

Nella prima applicazione della presente legge, l'immissione nella qualifica iniziale del ruolo di concetto delle ostetriche è subordinata all'esito favorevole di apposito concorso nazionale per titoli ed esami da espletare tra le ostetriche appartenenti all'attuale ruolo organico dei tecnici e che, alla data di entrata in vigore della legge medesima, trovinsi in servizio presso le cliniche ostetriche e ginecologiche universitarie o presso la Scuola di ostetricia di Venezia e siano in possesso del diploma rilasciato da una Scuola di ostetricia annessa alle predette Cliniche ovvero da scuole di ostetricia parificate e degli altri requisiti prescritti per accedere al predetto ruolo di concetto.

Le ostetriche che non superano il concorso di cui al precedente comma, o che non vi partecipano, permangono in servizio nell'attuale posizione di ostetriche della carriera esecutiva ai sensi e secondo le norme di cui alla legge 24 giugno 1950, n. 465. In corrispondenza delle unità di personale che verranno a trovarsi nelle condizioni di cui al presente comma saranno lasciati vacanti altrettanti posti nel ruolo di concetto delle ostetriche.

Art. 19.

Nei confronti del personale che venga immesso, ai sensi dei precedenti articoli 17 e 18, nel ruolo dei tecnici coadiutori ed in quello delle ostetriche, l'anzianità maturata nel ruolo cui attualmente appartiene con qualifica non inferiore a quella corrispondente al coefficiente 202, sarà utile per due terzi ai fini della progressione di carriera e per non più di quattro anni complessivi. Coloro, peraltro, che nel ruolo di provenienza abbiano maturato, alla data del 1° novembre 1961, un'anzianità di servizio per lo meno di 10 anni, conserveranno lo stesso coefficiente raggiunto nella carriera esecutiva con l'anzianità conseguita nel coefficiente stesso, anzianità che è riconosciuta utile ai fini della progressione di carriera ed economica.

Art. 20.

Nella prima attuazione della presente legge i posti in aumento in ciascuno dei ruoli organici di cui alle tabelle *H*, *I* ed *L*, e risultanti disponibili dopo effettuate le promozioni alle varie qualifiche, potranno essere conferiti mediante concorsi per esami da indire per la qualifica iniziale di ciascun ruolo e da espletare tra il personale in servizio nei rispettivi ruoli aggiunti e nelle rispettive categorie d'impiego non di ruolo delle Segreterie universitarie, nonché tra il personale che per almeno due anni, alla data del 1° novembre 1961, abbia esercitato nelle Università e negli Istituti d'istruzione superiore statali funzioni proprie dei posti messi a concorso e che sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti ad eccezione di quello del limite massimo di età.

Ai concorsi previsti dal presente articolo, potranno essere ammessi anche coloro che, appartenendo ad altri ruoli del Ministero della pubblica istruzione, abbiano esercitato per almeno cinque anni, alla data predetta, mansioni inerenti ai servizi universitari e siano in possesso dei prescritti titoli e requisiti.

Il servizio di ruolo in base al quale gli interessati saranno eventualmente ammessi ai concorsi, ai sensi del comma precedente, sarà in caso di nomina, valutato ai fini della progressione in carriera per non più di tre anni.

In dipendenza delle unità di personale che, effettuati i concorsi di cui al precedente comma, risultino ancora in servizio nei predetti ruoli aggiunti e nelle predette categorie d'impiego non di ruolo, saranno tenuti vacanti altrettanti posti in ciascuno dei corrispondenti ruoli organici.

Per l'ammissione al concorso a posti di qualifica iniziale nella carriera direttiva sono considerate valide lauree diverse da quelle previste dall'articolo 2 della legge 6 luglio 1940, n. 1038.

Per il ruolo di carriera esecutiva è fatta salva la osservanza del disposto dell'articolo 345 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 21.

La carriera del personale di ragioneria delle Segreterie universitarie è compresa tra le carriere speciali previste dal titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'articolo 2 della legge 6 luglio 1940, n. 1038, è sostituito dal seguente:

« Per l'ammissione ai concorsi per la qualifica iniziale dei ruoli organici delle Segreterie universitarie sono richiesti i seguenti titoli di studio:

a) per il ruolo della carriera direttiva: la laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze coloniali o in lettere, o in filosofia o in materie letterarie o in pedagogia o in economia e commercio o in scienze economiche marittime, o altro titolo ad esse lauree riconosciuto equipollente;

b) per il ruolo della carriera di concetto del personale amministrativo: il diploma di maturità classica o di maturità scientifica, o di abilitazione magistrale;

c) per il ruolo della carriera speciale del personale di ragioneria: diploma di abilitazione tecnica rilasciato da Istituti tecnici (sezione commerciale) ovvero diploma di abilitazione tecnica (sezione commerciale e ragioneria) ovvero diploma di ragioniere e di perito commerciale rilasciato da Istituto tecnico commerciale;

d) per il ruolo della carriera esecutiva la licenza di istituto medio di primo grado ».

Art. 22.

Le disposizioni relative all'inquadramento nei ruoli statali del personale di Segreteria degli Istituti superiori navale e orientale di Napoli e del personale di segreteria e tecnico della libera Università di Camerino, contenute, rispettivamente, nell'articolo 3 della legge 3 dicembre 1957, n. 1210, e nell'articolo 6 della legge 13 marzo 1958, n. 254, sono sostituite dalle seguenti.

Il personale di segreteria degli Istituti superiori navale e orientale di Napoli e della libera Università di Camerino che, alla data, rispettivamente, del 3 dicembre 1957 e del 1° novembre 1958, trovavasi in servizio di ruolo negli Atenei medesimi, sarà inquadrato, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, in uno dei ruoli delle segreterie universitarie, del quale abbia esercitato le funzioni da almeno tre anni alle date predette. L'inquadramento sarà effettuato per qualifiche non superiori a quelle di direttore di sezione, di primo ragioniere e di primo archivista, prescindendosi, ove occorra, dal possesso del titolo di studio prescritto per la rispettiva carriera e tenendosi conto, per ciascun impiegato, dell'anzianità di servizio, dei titoli posseduti e delle note di qualifica riportate.

Il personale tecnico in servizio di ruolo nell'Università di Camerino alla data del 1° novembre 1958 è inquadrato nel corrispondente ruolo statale dei tecnici di carriera esecutiva, prescindendosi, ove occorre, dal possesso del prescritto titolo di studio, con le condizioni e modalità stabilite dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465.

Gli inquadramenti di cui ai precedenti commi hanno effetto dalle date di entrata in vigore della legge 3 dicembre 1957, n. 1210, e della legge 13 marzo 1958, n. 254, rispettivamente per il personale degli Istituti superiori navale e orientale di Napoli e della Università di Camerino e potranno essere disposti anche in soprannumero rispetto ai posti disponibili nelle qualifiche sopra indicate, salvo riassorbimento con l'entrata in vigore della presente legge.

Il personale di segreteria e tecnico in servizio nella Università di Camerino alla data del 1° novembre 1958 e nei cui confronti non sia applicabile il comma primo del presente articolo, sarà inquadrato, con effetto dalla data predetta, nelle categorie d'impiego statale non di ruolo ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 287. Il personale medesimo potrà, comunque, partecipare, in deroga al limite di età, ad uno dei concorsi di cui agli articoli 16, 20 e 23 della presente legge.

Il personale di ruolo degli Istituti superiori navale e orientale di Napoli e della Università di Camerino che, alla data di pubblicazione della legge 3 dicembre 1957, n. 1210, e della legge 13 marzo 1958, n. 254, non si è trovato in servizio perché dichiarato dimesso o perché collocato in pensione prima di aver raggiunto il limite di età, potrà essere assunto nei ruoli del personale di segreteria, ed inquadrato nella carriera e nella qualifica corrispondenti alla carriera ed al grado ricoperti all'atto della cessazione dal servizio presso i predetti Atenei in base al relativo statuto.

Il personale di cui al presente articolo che, per almeno tre anni, abbia esercitato presso i predetti Atenei le funzioni di direttore amministrativo, potrà essere inquadrato, a giudizio del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, nella qualifica di direttore amministrativo di 2ª classe in uno dei posti che, per la qualifica medesima, sono istituiti con la presente legge.

Art. 23.

Nella prima attuazione della presente legge, i posti recati in aumento in ciascuno dei ruoli organici di cui alle tabelle *M* ed *N* saranno conferiti mediante concorsi per titoli da indire per la qualifica iniziale di ciascun ruolo e da espletare tra il personale in servizio nei rispettivi ruoli aggiunti e nelle rispettive categorie di impiego non di ruolo, nonché tra il personale che, alla data del 31 marzo 1961 abbia comunque prestato servizio presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore con mansioni proprie dei posti messi a concorso per un periodo anche non continuativo non inferiore a 90 giorni e che sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti, ad eccezione di quello del limite massimo di età.

In dipendenza delle unità di personale che, effettuati i concorsi di cui al precedente comma, risultino ancora in servizio nei predetti ruoli aggiunti e nelle predette categorie di impiego non di ruolo saranno tenuti vacanti altrettanti posti in ciascuno dei corrispondenti ruoli organici.

Art. 24.

Lo sviluppo di carriera per il personale del ruolo di cui alla annessa tabella *M* si svolge nei modi di cui appresso.

All'atto della nomina in ruolo il tecnico o infermiere è assegnato al coefficiente 157 con la qualifica di tecnico o infermiere in prova.

Dopo due anni di servizio, previo giudizio favorevole da parte del professore ufficiale della materia, consegue la stabilità ed è assegnato al coefficiente 180 con la qualifica di tecnico o infermiere di 3ª classe.

Dopo quattro anni di permanenza nel coefficiente 180 è assegnato al coefficiente 202 con la qualifica di tecnico o infermiere di 2ª classe. In tale coefficiente permane otto anni, al termine dei quali è assegnato al coefficiente 229 con la qualifica di tecnico o infermiere di 1ª classe. L'assegnazione al coefficiente 229 può essere conseguita anche dopo almeno cinque anni di permanenza nel coefficiente 202, previo esame di idoneità.

Dopo cinque anni di permanenza nel coefficiente 229, è assegnato al coefficiente 271 con la qualifica di tecnico o infermiere principale.

Dopo sei anni di permanenza nel coefficiente 271, è assegnato al coefficiente 325 con la qualifica di tecnico capo o di infermiere capo.

All'atto della nomina in ruolo, l'infermiera fornita del diploma rilasciato da Scuola convitto professionale è assegnata al coefficiente 180 con la qualifica di infermiera diplomata in prova.

Dopo due anni di servizio, previo giudizio favorevole da parte del professore ufficiale della materia, consegue la stabilità ed è assegnata al coefficiente 202 con la qualifica di infermiera diplomata.

Dopo cinque anni di permanenza nel coefficiente 202 è assegnata al coefficiente 229 con la qualifica di capo sala. In tale coefficiente permane otto anni, al termine dei quali è assegnata al coefficiente 271 con la qualifica di capo sala principale. L'assegnazione al coefficiente 271 può essere conseguita anche dopo almeno cinque anni di permanenza nel coefficiente 229, previo esame di idoneità.

Dopo sei anni di permanenza nel coefficiente 271 è assegnata al coefficiente 325 con la qualifica di capo sala superiore.

All'atto della nomina in ruolo l'infermiera fornita di abilitazione a funzione direttiva o del diploma di assistente sanitaria visitatrice è assegnata al coefficiente 202 con la qualifica di vice capo sala in prova.

Dopo due anni di servizio, previo giudizio favorevole da parte del professore ufficiale della materia, consegue la stabilità con la qualifica di vice capo sala.

Dopo tre anni dalla conferma a stabile, è assegnata al coefficiente 229 con la qualifica di capo sala. In tale coefficiente permane otto anni, al termine dei quali è assegnata al coefficiente 271 con la qualifica di capo sala principale. L'assegnazione al coefficiente 271 può essere conseguita anche dopo almeno cinque anni di permanenza nel coefficiente 229, previo esame di idoneità.

Dopo sei anni di permanenza nel coefficiente 271 è assegnata al coefficiente 325 con la qualifica di capo sala superiore.

Tutti i passaggi di qualifica, previsti dal presente articolo, sono subordinati al giudizio favorevole da parte del professore ufficiale della materia.

Nei confronti delle ostetriche che permangono nel ruolo di carriera esecutiva ai sensi dell'articolo 18, comma secondo, della presente legge si osservano le norme previste dal presente articolo per le infermiere fornite di diploma di scuola-convitto professionale.

Art. 25.

Nella prima applicazione della presente legge, il personale tecnico ed infermieristico in servizio di ruolo nelle Università e negli Istituti d'istruzione superiore alla data del 1° novembre 1961 è inquadrato con l'osservanza delle norme seguenti:

1) *Tecnici ed infermieri*:

a) il personale che abbia compiuto un biennio di servizio dalla nomina in ruolo, consegue la stabilità previo giudizio favorevole ai sensi del precedente articolo 24, ed è assegnato al coefficiente 180 con l'anzianità eventualmente maturata in eccedenza a tale biennio;

b) il personale che si trovi nel coefficiente 180 rimane in tale coefficiente fino al compimento di sei anni di complessivo servizio dalla nomina, passando quindi al coefficiente 202;

c) coloro che si trovino nel coefficiente 180 con sei anni, od oltre, di complessivo servizio dalla nomina, sono assegnati al coefficiente 202 con l'anzianità eventualmente maturata in eccedenza al sessennio;

d) coloro che si trovino nel coefficiente 202 permangono in tale coefficiente fino al compimento del 14° anno di complessivo servizio dalla nomina, passando quindi al coefficiente 229;

e) coloro che si trovino nel coefficiente 202 con 14 anni, od oltre, di complessivo servizio nella nomina, sono assegnati al coefficiente 229 con l'anzianità eventualmente maturata in eccedenza ai 14 anni;

f) coloro che si trovino assegnati al coefficiente 229 permangono in tale coefficiente fino al compimento del 19° anno di complessivo servizio dalla nomina;

g) coloro che si trovino al coefficiente 229 con 19 anni, od oltre, di complessivo servizio dalla nomina, sono assegnati al coefficiente 271 con l'anzianità eventualmente maturata in eccedenza al 19° anno.

2) *Infermiere fornite di diploma rilasciato da scuola convitto*:

a) le infermiere che abbiano compiuto un biennio di servizio dalla nomina in ruolo conseguono la stabilità, previo giudizio favorevole di cui al precedente articolo 24, e sono assegnate al coefficiente 202 con l'anzianità eventualmente maturata in eccedenza a tale biennio;

b) le infermiere che si trovino al coefficiente 202 rimangono in tale coefficiente fino al compimento di 7 anni di complessivo servizio dalla nomina, passando, quindi, al coefficiente 229;

c) coloro che si trovino al coefficiente 202 con anni 7, od oltre, di complessivo servizio dalla nomina, sono assegnate al coefficiente 229 con l'anzianità eventualmente maturata in eccedenza al settennio;

d) coloro che si trovino al coefficiente 229 permangono in tale coefficiente fino al compimento del 15° anno di complessivo servizio dalla nomina, passando, quindi, al coefficiente 271;

e) coloro che si trovino al coefficiente 229 con 15 anni, od oltre, di complessivo servizio dalla nomina, sono assegnate al coefficiente 271 con l'anzianità eventualmente maturata in eccedenza al 15° anno;

f) coloro che si trovino assegnate al coefficiente 271 permangono in tale coefficiente fino al compimento del 21° anno di complessivo servizio dalla nomina, passando, quindi, al coefficiente 325;

g) coloro che si trovino assegnate al coefficiente 271 con 21 anni, od oltre, di complessivo servizio dalla nomina, sono assegnate al coefficiente 325 con l'anzianità eventualmente maturata in eccedenza al 21° anno.

3) *Infermiere fornite di abilitazione alla funzione direttiva o del diploma di assistente sanitaria visitatrice*:

a) se abbiano compiuto un biennio di servizio dalla nomina in ruolo conseguono la stabilità, previo il giudizio favorevole di cui al precedente articolo 24, con la anzianità eventualmente maturata in eccedenza a tale biennio;

b) se si trovino al coefficiente 202 rimangono in tale coefficiente fino al compimento di 5 anni di complessivo servizio dalla nomina, passando, quindi, al coefficiente 229;

c) se si trovino al coefficiente 202, con cinque anni, od oltre, di complessivo servizio dalla nomina, sono assegnate al coefficiente 229 con l'anzianità eventualmente maturata in eccedenza al settennio;

d) se si trovino al coefficiente 229 permangono in tale coefficiente fino al compimento del 13° anno di complessivo servizio dalla nomina, passando, quindi, al coefficiente 271;

e) se si trovino al coefficiente 229 con tredici anni, od oltre, di complessivo servizio dalla nomina, sono assegnate al coefficiente 271 con l'anzianità eventualmente maturata in eccedenza al 13° anno;

f) se si trovino assegnate al coefficiente 271 permangono in tale coefficiente fino al compimento del 19° anno di complessivo servizio dalla nomina, passando, quindi, al coefficiente 325;

g) se si trovino assegnate al coefficiente 271 con 19 anni, od oltre, di complessivo servizio dalla nomina sono assegnate al coefficiente 325 con l'anzianità eventualmente maturata in eccedenza al 19° anno.

Tutte le sopradette assegnazioni a coefficienti superiori sono subordinate al giudizio favorevole da parte del professore ufficiale della materia.

Nei confronti delle ostetriche che permangono nel ruolo di carriera esecutiva ai sensi dell'articolo 18, comma secondo, della presente legge, si osservano le norme previste dal presente articolo per le infermiere fornite di diploma di scuola convitto professionale.

Art. 26.

Il personale tecnico appartenente al ruolo aggiunto di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 287, al compimento di almeno undici anni di anzianità nel ruolo stesso, è ammesso a partecipare ad apposito esame per l'ammissione alla qualifica cui è attribuito il coefficiente 229 del ruolo organico dei tecnici di carriera esecutiva.

Art. 27.

Le promozioni a bidello, custode, usciere o portantino di 2ª classe e di 1ª classe nel ruolo di cui alla annessa tabella *N* si conseguono, presso ciascuna Università o Istituto di istruzione superiore, a ruolo aperto mediante scrutinio di merito assoluto al quale sono ammessi gli impiegati del ruolo che abbiano compiuto, rispettivamente, due anni e sei anni di effettivo servizio nella carriera.

Le promozioni a bidello capo, custode capo, usciere capo, portantino capo sono conferite, presso ciascuna Università o Istituto, nei limiti di un terzo dei posti di ruolo assegnati a ciascuna Università o Istituto medesimi, intendendosi arrotondate all'unità le frazioni superiori a metà. Le promozioni stesse sono disposte con decreto del Rettore, ai sensi dell'articolo 192 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3, e dopo almeno 4 anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore.

Nei decreti ministeriali di ripartizione dei posti di ausiliario viene determinato, ove occorra, il numero dei posti riservati al personale portantino delle cliniche.

Nelle Università cui siano assegnati posti di portantino, le promozioni di cui al comma secondo del presente articolo vengono disposte separatamente per i posti di portantino e, rispettivamente, per quelli di bidello, custode e usciere.

Nella prima applicazione della presente legge, il personale con dieci anni di servizio nella carriera è inquadrato presso ciascuna Università o Istituto con il coefficiente 180; il personale con sei anni di servizio nella carriera, con coefficiente 173; il personale con due anni di servizio nella carriera, con il coefficiente 159.

L'eventuale maggiore anzianità è utile ai fini degli aumenti di stipendio nei singoli coefficienti.

Art. 28.

Al personale ausiliario del ruolo aggiunto delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore competono le qualifiche di bidello, custode, usciere, portantino di 3ª classe (coefficiente 151) e dopo tre anni di lodevole servizio quelle di bidello, custode, usciere, portantino di 2ª classe (coefficiente 159).

Art. 29.

Il passaggio degli ausiliari di ruolo aggiunto del corrispondente ruolo organico ai sensi dell'articolo 346 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è disposto, presso ciascuna Università o Istituto superiore, nei limiti delle disponibilità nei posti assegnati a ciascuna Università o Istituto medesimi.

Per le Università cui siano assegnati posti di portantino il passaggio predetto è disposto separatamente per i posti di portantino e, rispettivamente, per quelli di bidello, custode, usciere.

Art. 30.

Il personale ausiliario che, per effetto dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1955, n. 448, passa nella qualifica iniziale del ruolo dei tecnici di carriera esecutiva s'intende, in ogni caso, collocato in soprannumero *ad personam* nel ruolo medesimo, ferma restando la indisponibilità del posto di ausiliario dal personale medesimo ricoperto all'atto del passaggio.

Art. 31.

Nella prima attuazione della presente legge, i nuovi posti di ruolo di ostetrica, di tecnico e di ausiliario sono ripartiti tra le cattedre, gli Istituti ed i servizi delle Università e degli Istituti di istruzione superiore, con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Nella assegnazione dei posti sarà, peraltro, data precedenza alle cattedre, agli Istituti e ai servizi presso cui presti servizio personale di ruolo aggiunto o comunque non di ruolo.

Art. 32.

Il personale non di ruolo non insegnante comunque assunto e retribuito e nominato in servizio nelle Università e negli Istituti di istruzione superiore, con qualifica anche salariale, da data anteriore al 1° dicembre 1957, è inquadrato nelle categorie di impiego statale non di ruolo di cui alla tabella annessa al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100.

L'inquadramento viene effettuato nelle categorie in cui il personale predetto abbia effettivamente esercitato le mansioni, con l'osservanza delle norme relative il possesso dei requisiti richiesti per ciascuna categoria e come appresso specificato:

Categoria I-a:

personale in possesso di laurea in ingegneria o in architettura che disimpegni mansioni direttive, di carattere essenzialmente tecnico presso gli Istituti ovvero presso gli Uffici tecnici.

Categoria I-b:

1) personale in possesso di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, o in economia e commercio, o

in scienze economico-marittime, o in scienze coloniali o in lettere, o in filosofia o in materie letterarie, o in pedagogia o in lingue, letterature e istituzioni europee, o in lingue e letterature straniere, che disimpegni mansioni direttive presso gli uffici delle segreterie o degli Istituti;

2) personale in possesso di laurea rilasciata da una delle Facoltà delle Università o degli Istituti di istruzione superiore cui il dipendente siasi iscritto a seguito del conseguimento della maturità classica, che disimpegni mansioni direttive nelle biblioteche delle Università e degli Istituti di istruzione superiore.

Categoria II:

1) personale in possesso del diploma di abilitazione tecnica rilasciato da Istituti tecnici (sezione commerciale), ovvero del diploma di abilitazione tecnica (sezione commerciale e ragioneria) ovvero del diploma di ragioniere e di perito commerciale, rilasciato da Istituto tecnico commerciale, che disimpegni mansioni di concetto (ragioneria) presso gli uffici delle Segreterie e degli Istituti;

2) personale in possesso di diploma di Istituti secondari di 2° grado, che disimpegni mansioni di concetto (amministrative) presso gli uffici di segreteria e degli Istituti;

3) personale in possesso del diploma di geometra o di perito industriale, che disimpegni mansioni di concetto di carattere essenzialmente tecnico presso gli Istituti ovvero presso gli Uffici tecnici; per il personale in servizio negli Istituti può essere riconosciuto valido, in rapporto alle specifiche esigenze degli Istituti stessi, il diploma di abilitazione rilasciato da altro tipo di Istituto tecnico;

4) personale in possesso del diploma di geometra o di perito industriale, che disimpegni mansioni di carattere essenzialmente tecnico, ad esso affidate dal professore in relazione alle necessità dell'insegnamento sperimentale e ai bisogni della ricerca scientifica;

5) personale in possesso di un diploma di licenza di scuola secondaria di 2° grado, che disimpegni mansioni di concetto presso le biblioteche delle Università e degli Istituti di istruzione superiore.

Categoria III:

1) personale che disimpegni mansioni esecutive negli uffici delle segreterie e degli Istituti o nelle biblioteche delle Università e degli Istituti di istruzione superiore, anche se eventualmente non in possesso del prescritto titolo di studio;

2) personale che disimpegni mansioni proprie del personale tecnico (ivi comprese quelle di infermiere e di ostetrica) ad esso affidate dal professore in relazione alle necessità dell'attività universitaria anche se eventualmente non in possesso del prescritto titolo di studio.

Categoria IV:

personale che disimpegni mansioni ausiliarie, ivi compreso il personale portantino, presso qualsiasi ufficio delle Università e degli Istituti di istruzione superiore anche se eventualmente non in possesso di licenza elementare.

Per l'inquadramento nella categoria III degli infermieri, si prescinde dal possesso del certificato di cui alla legge 29 febbraio 1954, n. 1046, purchè il servizio prestato sia riconosciuto lodevole.

Il servizio eventualmente prestato con mansioni proprie di categoria inferiore a quella per la quale viene disposto l'inquadramento è valutato per metà della sua durata.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si osservano anche ai fini dell'inquadramento nei ruoli aggiunti. Esse sostituiscono i commi primo e secondo dell'articolo 1 e modificano ed integrano gli articoli da 2 a 5 della legge 21 marzo 1958, n. 287, con effetto dalla data di applicazione della legge medesima.

Il personale che ritenga di avere titolo all'applicazione del presente articolo deve presentare apposita domanda entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 33.

L'indennità di profilassi di cui all'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 286, spetta al personale tecnico, di ruolo e non di ruolo, delle carriere direttive, di concetto ed esecutiva (compresi gli infermieri) e della carriera degli ausiliari (compresi i portantini), in servizio presso Istituti clinici.

Per il personale delle carriere direttiva e di concetto la predetta indennità potrà essere fissata, con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro, in misura pari, ma comunque non superiore, a quella stabilita per l'indennità di lavoro nocivo e rischioso dovuta al personale assistente in applicazione dell'articolo 18 della legge 18 marzo 1958, n. 349.

Al personale indicato nel comma primo del presente articolo che presti servizio presso Istituti, cattedre o servizi cui sia connesso un particolare rischio e che saranno determinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro, spetta una indennità di lavoro nocivo e rischioso. La misura di tale indennità sarà stabilita con il predetto decreto ministeriale. La misura stessa non potrà essere superiore, nei confronti del personale delle carriere esecutiva ed ausiliaria, a quella prevista per l'indennità di profilassi e, nei confronti del personale delle carriere direttiva e di concetto, a quella prevista per il personale assistente.

Le indennità di profilassi e di lavoro nocivo e rischioso non sono comunque cumulabili.

L'indennità di lavoro notturno prevista dall'articolo 2 della legge 21 marzo 1958, n. 286, è fissata in lire 500 per ogni turno di servizio, e compete al personale delle carriere indicate nel primo comma del presente articolo.

Le disposizioni del presente articolo si applicano con effetto dal 1° novembre 1961.

Sino all'emanazione dei decreti previsti dai precedenti commi secondo e terzo al personale interessato sarà corrisposta l'indennità di profilassi nella misura e con le condizioni previste in applicazione dell'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 286, salvo conguaglio in rapporto alle misure fissate con i predetti decreti.

Art. 34.

Il servizio di ruolo aggiunto riconosciuto al personale tecnico ed ausiliario ai sensi dell'art. 6 della legge 21 marzo 1958, n. 287, è utile nel rispettivo ruolo organico per tutta la sua durata, ma in ogni caso per

non più di sei anni, ai fini degli aumenti periodici di stipendio nel coefficiente immediatamente superiore all'iniziale.

Art. 35.

Sino a quando non saranno stati assegnati a ciascuna Università o Istituto di istruzione superiore posti di ruolo in numero corrispondente alle unità dipendenti non di ruolo o di ruolo aggiunto in servizio da data anteriore al 1° maggio 1961, le autorità accademiche in rapporto a singole cessazioni dal servizio fra i dipendenti predetti, possono procedere ad assunzioni di personale non di ruolo, con le condizioni e con le modalità previste dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e dalle successive disposizioni e col relativo trattamento economico.

Art. 36.

I ruoli organici del personale calcolatore, del personale tecnico e del personale ausiliario degli Osservatori astronomici di cui alla legge 8 agosto 1942, n. 1145, e successive modificazioni, sono sostituiti, con effetto dal 1° novembre 1959, con quelli di cui alle annesse tabelle *O*, *P*, e *Q*.

Per i posti vacanti nei ruoli di cui al precedente comma valgono, se ed in quanto necessario, le norme di cui all'articolo 13 della presente legge.

Art. 37.

Le promozioni alle qualifiche superiori all'iniziale del ruolo dei calcolatori degli Osservatori astronomici avvengono:

a) a calcolatore aggiunto, dopo un triennio di effettivo servizio nella qualifica di vice calcolatore, compreso il servizio di prova;

b) a calcolatore, dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica di calcolatore aggiunto;

c) a primo calcolatore, dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di calcolatore;

d) a calcolatore capo, dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica di primo calcolatore.

Per le promozioni di cui al precedente comma occorre il giudizio favorevole del competente direttore di Osservatorio.

Art. 38.

I vice calcolatori, i calcolatori aggiunti e i calcolatori in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno inquadrati nella qualifica corrispondente a quella organicamente rivestita alla predetta data, conservando l'anzianità di servizio maturata in quest'ultima qualifica.

I vincitori del concorso indetto per la promozione al grado IX del soppresso ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, saranno inquadrati nella qualifica di calcolatore mantenendo ferma l'anzianità loro assegnata nella qualifica stessa in base alle disposizioni contenute nell'articolo 6 del citato decreto presidenziale n. 4.

Art. 39.

Per lo sviluppo di carriera del personale tecnico di carriera esecutiva degli Osservatori astronomici si osservano le norme previste dall'art. 24 della presente legge per il personale tecnico di carriera esecutiva delle Università e degli Istituti di istruzione superiore.

Nei confronti del personale della predetta carriera degli Osservatori astronomici presentemente in servizio si osservano le norme di cui all'articolo 25 della presente legge.

Art. 40.

Le promozioni a custode o usciere di 2ª classe e di 1ª classe nel ruolo degli ausiliari degli Osservatori astronomici, si conseguono, a ruolo aperto, mediante scrutinio di merito assoluto, al quale sono ammessi gli impiegati del ruolo che abbiano compiuto rispettivamente due anni e sei anni di effettivo servizio nella carriera.

La promozione a custode o usciere capo è conferita ai sensi dell'articolo 192 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3, e dopo almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore.

Nella prima applicazione della presente legge, il personale con dieci anni di servizio nella carriera è inquadrato col coefficiente 180; il personale con sei anni di servizio nella carriera, con il coefficiente 173; il personale con due anni di servizio nella carriera, con il coefficiente 159.

L'eventuale maggiore anzianità è utile ai fini degli aumenti di stipendio nei singoli coefficienti.

Art. 41.

Il Ministro della pubblica istruzione può assegnare a ciascun Osservatorio astronomico, all'Osservatorio vesuviano e al Giardino coloniale di Palermo, non più di una unità dai ruoli organici delle carriere di concetto delle segreterie universitarie e dal ruolo organico della carriera esecutiva delle segreterie medesime per la tenuta dell'amministrazione e della contabilità.

Art. 42.

Il Ministro per la pubblica istruzione può, per esigenze di servizio, sentito il parere del rettore e del direttore interessati, disporre il trasferimento di tecnici coadiutori e di tecnici di carriera esecutiva, assegnati a cattedre di astronomia, qualunque sia la qualifica da essi rivestita, dai ruoli di cui alle tabelle *F* ed *M* a quelli, rispettivamente, dei calcolatori e dei tecnici di carriera esecutiva degli Osservatori astronomici e viceversa.

Il trasferimento di cui al presente articolo è subordinato alla disponibilità di posti in organico.

Nel passaggio di ruolo di cui al primo comma il tecnico conserva la qualifica e la anzianità maturata nel ruolo di provenienza che è utile agli effetti della progressione economica e di carriera.

Art. 43.

Il posto di ruolo di segretario contabile-economo del Giardino coloniale di Palermo di cui alla legge 23 maggio 1952, n. 632, è soppresso.

Nella prima applicazione della presente legge, il titolare del predetto posto sarà inquadrato nel ruolo della carriera di concetto del personale amministrativo delle

Università e degli Istituti di istruzione superiore, alla qualifica che gli competerà in base alla anzianità di ruolo maturata, anzianità che è utile per l'ulteriore progressione in carriera. La promozione del predetto titolare alla qualifica di primo segretario sarà disposta, in deroga all'articolo 176 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per anzianità congiunta al merito.

Art. 44.

Sono istituiti, con effetto dal 1° novembre 1962, presso il Ministero della pubblica istruzione, i seguenti ruoli:

a) ruolo degli ingegneri degli uffici tecnici delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria (carriera direttiva);

b) ruolo dei tecnici coadiutori per gli uffici tecnici predetti (carriera di concetto);

c) ruolo dei tecnici laureati per gli Osservatori astronomici e per l'Osservatorio vesuviano (carriera direttiva);

d) ruolo dei tecnici coadiutori per gli Osservatori astronomici e per l'Osservatorio vesuviano (carriera di concetto).

La dotazione organica dei ruoli di cui al precedente comma è determinata nelle tabelle *R, S, T, U,* annesse alla presente legge.

Al personale di cui al presente articolo, si applicano, per la immissione in ruolo, lo stato giuridico, lo sviluppo di carriera, le norme che vigono al medesimo titolo per gli impiegati civili dello Stato. E' fatta, peraltro, salva nei confronti del personale medesimo l'osservanza delle disposizioni particolari contenute negli articoli seguenti.

Nei confronti del personale di cui alle lettere *a)* e *b)* si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766 e successive integrazioni, sul decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 45

I posti del ruolo degli ingegneri e del ruolo dei tecnici coadiutori degli uffici tecnici sono assegnati dal Ministro della pubblica istruzione alle Università e Istituti d'istruzione superiore in rapporto all'entità dei relativi complessi edilizi.

Art. 46.

Le promozioni alle qualifiche superiori del ruolo degli ingegneri degli uffici tecnici universitari avvengono:

a) a ingegnere aggiunto di I classe, dopo due anni di effettivo servizio nella qualifica di ingegnere aggiunto di II classe compreso il periodo di prova;

b) a ingegnere di III classe dopo tre anni di effettivo servizio nella qualifica di ingegnere aggiunto di I classe;

c) a ingegnere di II classe dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica di ingegnere di III classe;

d) a ingegnere di I classe dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica di ingegnere di II classe.

Per le promozioni di cui al precedente comma occorre il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione della Università o Istituto superiore, su motivata proposta del Rettore.

Art. 47.

Per le promozioni nel ruolo dei tecnici coadiutori degli Uffici tecnici universitari si osservano le norme previste nell'articolo 11, comma primo, della presente legge per i tecnici coadiutori degli istituti universitari.

Per le promozioni stesse occorre il giudizio favorevole del Consiglio d'amministrazione dell'Università o Istituto superiore, su motivata proposta del capo dell'ufficio tecnico o, in mancanza, del direttore amministrativo.

Art. 48.

Nella prima applicazione della presente legge, metà dei posti del ruolo degli ingegneri sono conferiti mediante concorso, da indirsi per la qualifica iniziale, riservato al personale che abbia esercitato nelle Università e negli Istituti di istruzione superiore statali, per almeno un biennio alla data dal 1° novembre 1962, funzioni di ingegnere dell'Ufficio tecnico e sia in possesso del titolo di studio e dei requisiti, eccetto quello del limite di età, prescritti per l'ammissione al ruolo cui appartengono i posti da conferire.

La norma di cui al precedente comma si applica anche per quanto concerne il ruolo dei tecnici coadiutori degli Uffici tecnici, nei confronti del personale che abbia esercitato nelle Università e negli Istituti di istruzione superiore statali per almeno un biennio alla data predetta funzioni proprie del ruolo stesso e sia in possesso del titolo di studio e dei requisiti, eccetto quello del limite di età, prescritti per l'ammissione al ruolo cui appartengono i posti da conferire.

Nei confronti del personale che venga immesso ai sensi dei precedenti commi nei ruoli indicati nei commi medesimi l'anzianità maturata nel ruolo cui attualmente appartiene con qualifica non inferiore a quella corrispondente al coefficiente 202, sarà utile per due terzi e, comunque, per non più di quattro anni complessivi ai fini della progressione di carriera. Coloro peraltro, che nel ruolo di provenienza abbiano maturato, alla data del 1° novembre 1962 un'anzianità di servizio di almeno 10 anni conserveranno lo stesso coefficiente raggiunto nella carriera di provenienza con la anzianità conseguita nel coefficiente stesso.

Art. 49.

Per le promozioni nel ruolo dei tecnici laureati e in quello dei tecnici coadiutori degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano, si osservano, in quanto applicabili, le norme previste negli articoli 6 e 11 della presente legge, rispettivamente, per i tecnici laureati e per i tecnici coadiutori degli Istituti universitari.

Le promozioni sono disposte con decreto del Ministro della pubblica istruzione su motivata proposta del direttore dell'Osservatorio e sentito il parere del Consiglio di amministrazione del Ministero.

Art. 50.

I posti di ruolo di cui all'articolo 44 debbono essere messi a concorso entro un anno dalla loro istituzione o vacanza.

Alle esigenze funzionali annesse ai posti disponibili nei ruoli di cui al comma precedente può provvedersi,

nelle more dei relativi concorsi, mediante il conferimento di incarichi da disporsi con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Ai titolari degli incarichi di cui al precedente comma è attribuito un compenso mensile lordo commisurato al trattamento fondamentale iniziale stabilito dalle disposizioni vigenti per la categoria del personale statale non di ruolo corrispondente alla carriera cui appartengono i posti relativi all'incarico.

L'incarico, che può essere conferito anche in caso di legittimo impedimento di personale appartenente ai ruoli suddetti, termina col cessare della causa che ha dato luogo al conferimento dell'incarico medesimo, e comunque all'atto della copertura del corrispondente posto di ruolo, o al rientro in servizio del titolare sostituito.

Art. 51.

Le disposizioni di cui all'articolo 32 si applicano, con effetto dal 1° luglio 1962, anche nei confronti del personale non di ruolo non insegnante comunque assunto e denominato in servizio nelle Università e negli Istituti d'istruzione superiore, anche con qualifica salariale da data posteriore al 30 novembre 1957, ma comunque anteriore al 1° maggio 1961.

Non si osserva, nei confronti del predetto personale, il disposto del terzo comma dell'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 287.

Art. 52.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge — salvo per la parte relativa agli articoli 45 e seguenti per la quale si provvederà con gli ordinari stanziamenti di bilancio — si farà fronte mediante utilizzazione delle quote destinate agli scopi di cui alla legge medesima sui fondi accantonati per il finanziamento del Piano di sviluppo della scuola nel decennio dal 1959 al 1969.

I fondi di cui al precedente comma, eventualmente non utilizzati in ciascuno esercizio, potranno essere utilizzati, in deroga alle vigenti norme, anche negli esercizi successivi con la medesima destinazione di cui alla presente legge.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 53.

Le norme della presente legge, salvo diverse disposizioni contenute nei singoli articoli, si applicano con effetto dal 1° novembre 1961.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 novembre 1961

GRONCHI

FANFANI — BOSCO — TRABUCCHI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

TABELLA *A*.

RUOLO ORGANICO DEI CONSERVATORI DEI MUSEI DELLE SCIENZE E DEI CURATORI DEGLI ORTI BOTANICI UNIVERSITARI

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
500	Conservatore o Curatore di 1ª classe	70 (*a*)
402	Conservatore o Curatore di 2ª classe	
325	Conservatore o Curatore di 3ª classe	
271	Conservatore o Curatore aggiunto	
229	Vice conservatore o Vice curatore	

(*a*) Tre posti di Conservatore sono riservati: uno per il Museo di Storia della Scienza di Firenze, uno per il Museo annesso all'Osservatorio Astronomico di Roma e uno per l'Istituto papirologico « Girolamo Vitelli » di Firenze; un posto di Curatore è riservato per il Giardino Coloniale di Palermo in sostituzione del posto di Vice Direttore Agronomo. Nel predetto posto di Curatore, nella prima applicazione della presente legge, sarà inquadrato, con assegnazione al coefficiente che gli spetterà in base all'anzianità maturata nel ruolo di provenienza e con la conservazione, « *ad personam* », della qualifica, di cui è in possesso, il Vice Direttore Agronomo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

TABELLA *B*.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEI TECNICI LAUREATI PER GLI ISTITUTI UNIVERSITARI

Coefficiente	Qualifica		Numero dei posti
550	Tecnico laureato capo	dal 1°-11-1961	200
500	Tecnico laureato principale	» 1°- 7-1962	400
402	Tecnico laureato di 1ª classe	» 1°- 7-1963	500
325	Tecnico laureato di 2ª classe	» 1°- 7-1964	600
271	Tecnico laureato di 3ª classe	» 1°- 7-1965	700
		» 1°- 7-1966	800
		» 1°- 7-1967	900
		» 1°- 7-1968	1.000

TABELLA *C*.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEL PERSONALE DELLE BIBLIOTECHE DI FACOLTA' E SCUOLE DEI SEMINARI E DEGLI ISTITUTI SCIENTIFICI

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
500	Bibliotecario di 1ª classe	6
402	Bibliotecario di 2ª classe	9
325	Bibliotecario di 3ª classe	30
271	Bibliotecario aggiunto	
229	Vice bibliotecario	
		45

Nota. — Il posto organico della Biblioteca della Scuola Normale Superiore di Pisa, istituito con la legge 24 luglio 1957, n. 756, è soppresso. Nella prima applicazione della presente legge, il titolare del posto medesimo sarà inquadrato nel ruolo organico di cui alla presente tabella, nella qualifica che gli competerà in base all'anzianità di ruolo maturata, anzianità che è utile per l'ulteriore progressione in carriera.

TABELLA *D*.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DI CONCETTO DEGLI AIUTO BIBLIOTECARI ADDETTI ALLE BIBLIOTECHE DI FACOLTA' E SCUOLE, DEI SEMINARI E DEGLI ISTITUTI SCIENTIFICI

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
402	Aiuto bibliotecario superiore	20
325	Aiuto bibliotecario principale	50
271	Aiuto bibliotecario	180
229	Aiuto bibliotecario aggiunto	
202	Aiuto vice bibliotecario	
		250

TABELLA *E*.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DI CONCETTO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO DELLE UNIVERSITA' E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
402	Segretario principale	20
325	Primo segretario	45
271	Segretario	185
229	Segretario aggiunto	
202	Vice segretario	
		250

TABELLA *F*.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DI CONCETTO DEI TECNICI COADIUTORI

Coefficiente	Qualifica		Numero dei posti
402	Tecnico coadiutore capo di 1ª classe	dal 1°-11-1961	240
325	Tecnico coadiutore di 1ª classe	» 1°- 7-1962	400
		» 1°- 7-1963	500
271	Tecnico coadiutore di 2ª classe	» 1°- 7-1964	600
		» 1°- 7-1965	700
229	Tecnico coadiutore di 3ª classe	» 1°- 7-1966	800
		» 1°- 7-1967	900
202	Tecnico coadiutore aggiunto	» 1°- 7-1968	1.000

TABELLA *G*.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DI CONCETTO DELLE OSTETRICHE

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
402	Ostetrica capo	100 (*a*)
325	Ostetrica di 1ª classe	
271	Ostetrica di 2ª classe	
229	Ostetrica di 3ª classe	
202	Ostetrica aggiunta	

(*a*) Un posto è riservato alla Scuola di Ostetricia di Venezia.

TABELLA *H*.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DELLE UNIVERSITA' E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
670	Direttore amministrativo di 1ª classe	12
500	Direttore amministrativo di 2ª classe	26
402	Direttore di Sezione	40
325	Consigliere di 1ª classe	187
271	Consigliere di 2ª classe	
229	Consigliere di 3ª classe	
		265

TABELLA *I*.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA SPECIALE DEL PERSONALE DI RAGIONERIA DELLE SEGRETERIE UNIVERSITARIE

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
	CARRIERA DIRETTIVA	
500	Direttore di ragioneria	5
402	Ragioniere principale	22
325	Primo ragioniere	50
	CARRIERA DI CONCETTO	
271	Ragioniere	193
229	Ragioniere aggiunto	
202	Vice ragioniere	
		270

Nota. — A non più di due direttori di ragioneria possono, con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, essere conferite funzioni ispettive con la qualifica di ispettore superiore di ragioneria. Gli emolumenti relativi faranno carico agli stanziamenti propri della Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

TABELLA *L*.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA DELLE SEGRETERIE UNIVERSITARIE

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
271	Archivista capo	120
229	Primo archivista	230
202	Archivista	1.240
180	Applicato	
157	Applicato aggiunto	
		1.590

TABELLA *M.*

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA DEL PERSONALE TECNICO COMPRESI GLI INFERMIERI DELLE UNIVERSITA' E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
325	Tecnico capo o infermiere capo Infermiera capo sala superiore	3.100
271	Tecnico o infermiere principale Infermiera capo sala principale	
229	Tecnico o infermiere di 1ª classe Infermiera capo sala	
202	Infermiera diplomata Infermiera Vice capo sala Tecnico o infermiere di 2ª classe	
180	Tecnico o infermiera di 3ª classe Infermiera diplomata in prova	
157	Tecnico o infermiere in prova	

TABELLA *N.*

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE AUSILIARIO DELLE UNIVERSITA' E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
180	Bidello capo, custode capo, usciere portantino capo	4.700 (*a*)
173	Bidello, custode, usciere, portantino di 1ª classe	
159	Bidello, custode, usciere, portantino di 2ª classe	
151	Bidello, custode, usciere, portantino di 3ª classe	

(*a*) I posti di ruolo sono aumentati di 50 unità in ognuno degli esercizi finanziari dal 1962-63 al 1968-69 sino a raggiungere, da tale esercizio, il numero di 5.050.

Le promozioni alle qualifiche cui è connesso il coefficiente 180 sono conferite, presso ciascuna Università o Istituto di istruzione superiore, nei limiti previsti dall'art. 28, secondo comma, della presente legge.

TABELLA *O.*

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DI CONCETTO DEI CALCOLATORI DEGLI OSSERVATORI ASTRONOMICI

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
402	Calcolatore capo	18 (*a*)
325	Primo calcolatore	
271	Calcolatore	
229	Calcolatore aggiunto	
202	Vice calcolatore	

(*a*) Un posto è riservato all'Osservatorio vesuviano.

TABELLA *P.*

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA DEL PERSONALE TECNICO DEGLI OSSERVATORI ASTRONOMICI

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
325	Tecnico capo	28 (*a*)
271	Tecnico principale	
229	Tecnico di 1ª classe	
202	Tecnico di 2ª classe	
180	Tecnico di 3ª classe	
157	Tecnico in prova	

(*a*) Sono compresi: 1) un posto per l'Osservatore vesuviano; 2) un posto per l'Erbario coloniale di Firenze; 3) un posto per la Collezione elmintologica centrale italiana, in sostituzione del posto di curatore; 4) un posto per il Giardino coloniale di Palermo, in sostituzione di quello di capo coltivatore.

Nei posti di cui ai numeri 3) e 4) saranno inquadrati, nella prima applicazione della presente legge, rispettivamente, il curatore della predetta Collezione e il capo coltivatore del Giardino coloniale in servizio di ruolo alla data del 1° novembre 1961. L'inquadramento per il quale si prescinde, ove occorra, dal possesso del prescritto titolo di studio, comporta l'assegnazione alla qualifica che spetterà in base alla anzianità di ruolo già maturata alla predetta data.

TABELLA *Q.*

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE AUSILIARIO DEGLI OSSERVATORI ASTRONOMICI

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
180	Custode capo, usciere capo	12
173	Custode, usciere di 1ª classe	23
159	Custode, usciere di 2ª classe	
151	Custode, usciere di 3ª classe	
		35

Sono compresi: 1) i due posti del ruolo del personale ausiliario dell'Osservatorio vesuviano che viene pertanto soppresso, ferma restando l'assegnazione dei posti stessi all'Osservatorio predetto; 2) un posto di custode per l'Erbario coloniale di Firenze e due posti di custode per il Giardino coloniale di Palermo.

TABELLA *R.*

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEGLI INGEGNERI DEGLI UFFICI TECNICI DELLE UNIVERSITA' E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
500	Ingegneri di 1ª classe	20
402	Ingegneri di 2ª classe	
325	Ingegneri di 3ª classe	
271	Ingegnere aggiunto di 1ª classe	
229	Ingegnere aggiunto di 2ª classe	

TABELLA *S.*

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DI CONCETTO DEI TECNICI COADIUTORI DEGLI UFFICI TECNICI UNIVERSITARI

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
402	Tecnico coadiutore capo	80
325	Tecnico coadiutore di 1ª classe	
271	Tecnico coadiutore di 2ª classe	
229	Tecnico coadiutore di 3ª classe	
202	Tecnico coadiutore aggiunto	

TABELLA *T.*

RUOLO DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEI TECNICI LAUREATI PER GLI OSSERVATORI ASTRONOMICI E PER L'OSSERVATORIO VESUVIANO

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
550	Tecnico laureato capo	18
500	Tecnico laureato principale	
402	Tecnico laureato di 1ª classe	
325	Tecnico laureato di 2ª classe	
271	Tecnico laureato di 3ª classe	

TABELLA *U.*

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DI CONCETTO DEI TECNICI COADIUTORI DEGLI OSSERVATORI ASTRONOMICI E DELL'OSSERVATORIO VESUVIANO

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
402	Tecnico coadiutore capo	24
325	Tecnico coadiutore di 1ª classe	
271	Tecnico coadiutore di 2ª classe	
229	Tecnico coadiutore di 3ª classe	
202	Tecnico coadiutore aggiunto	

LEGGE 4 dicembre 1961, n. **1256.**

Determinazione delle piante organiche del personale delle ferrovie dello Stato ed attinenti modifiche allo stato giuridico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli organici del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per ciascuna delle qualifiche previste dai quadri di classificazione integrati come al successivo articolo 2, sono stabiliti dalle unite tabelle (allegato n. 1).

Art. 2.

Nei quadri di classificazione del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato sono istituite le qualifiche di interprete superiore e di controllore viaggiante superiore. Conseguentemente:

la tabella *A sub* allegato n. 3-*A* e la tabella *C sub* allegato n. 3-*C*, alla legge 26 marzo 1958, n. 425, risultano rispettivamente modificate come dall'annesso allegato (allegato n. 2);

gli allegati n. 5 e n. 12 della stessa legge sono modificati come dall'annesso allegato (allegato n. 3);

il quadro di equiparazione già emanato ai sensi dell'articolo 2 della cennata legge 26 marzo 1958, n. 425, in relazione alla istituzione delle nuove qualifiche verrà integrato, con proprio decreto, dal Ministro per i trasporti;

alle qualifiche del personale dell'esercizio, previste dall'art. 58 (premio di operosità) delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con la legge 31 luglio 1957, n. 685, e successive modificazioni, sono aggiunte quelle appresso indicate, a fianco di ciascuna delle quali sono precisate le misure giornaliere di premio spettante:

interprete superiore: le misure previste per la qualifica di capo gestione superiore;

controllore viaggiante superiore: le misure previste per la qualifica di controllore viaggiante principale, aumentate di lire 100.

Art. 3.

Il testo dell'articolo 28 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dal seguente:

« *Attribuzioni del personale di concetto degli uffici.*

« Il personale di concetto degli uffici svolge attività di carattere amministrativo, contabile e tecnico, corrispondente al grado di cultura richiesto per l'immissione in impiego e previste dai regolamenti dell'Azienda ed espleta le funzioni di ispezione e di controllo che di volta in volta gli vengono attribuite, rimanendo responsabile dell'applicazione delle leggi e regolamenti.

Al personale delle due qualifiche più elevate del gruppo di concetto può essere attribuita anche la dirigenza di reparti di minore importanza o di unità assimilate ».

Art. 4.

All'ultimo comma dell'articolo 47 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è aggiunto quanto segue:

« Detto periodo potrà essere superato in tutti i casi in cui si verifichino situazioni di soprannumero rispetto all'organico ».

Art. 5.

Limitatamente alla prima applicazione della presente legge, è data facoltà al Ministro per i trasporti di provvedere alla copertura dei posti disponibili da destinare a pubblici concorsi nelle singole carriere in base alle piante stabilite dall'articolo 1, mediante reclutamento, nelle qualifiche di prima assunzione, degli idonei dello ultimo concorso bandito, anche oltre i limiti previsti dal terzo comma dell'articolo 16 della legge 26 marzo 1958, n. 425.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo sono da considerare concorsi banditi per distinte carriere quello per operaio qualificato del Servizio impianti elettrici e quello per la stessa qualifica del Servizio materiale e trazione.

La suddetta facoltà sarà esercitata mediante decreti del Ministro dei trasporti i quali stabiliranno oltre che i quantitativi di assumendi, anche le decorrenze delle assunzioni.

Analogamente, i posti che in conto delle suddette disponibilità saranno riservati ai concorsi interni di cui

all'articolo 82 della legge 26 marzo 1958, n. 425, potranno essere coperti, nei casi di concorsi già banditi a posti limitati, con la nomina di idonei oltre i vincitori.

Art. 6.

I concorsi interni per esami di cui all'articolo 82 della legge 26 marzo 1958, n. 425, possono essere banditi, quando occorra, distintamente per specialità o mestiere.

Art. 7.

Qualora per il primo biennio dalla data di decorrenza degli effetti della presente legge i manovali con 10 anni di anzianità non fossero sufficienti a coprire i posti disponibili delle qualifiche di ausiliario di stazione e di frenatore, saranno ammessi per lo stesso periodo allo scrutinio per l'avanzamento alle suddette qualifiche anche i manovali con anzianità minore, purchè non inferiore a 5 anni.

Per lo stesso periodo possono conferirsi promozioni per merito comparativo, alla qualifica di macchinista T. M. a favore del personale della qualifica di aiuto macchinista con almeno 5 anni di permanenza nella qualifica stessa ed in possesso della richiesta abilitazione modulo TV 209.

Art. 8.

La presente legge ha effetto dal 30 giugno 1961.

Con la stessa decorrenza sono conferite promozioni per la copertura di posti risultanti disponibili in base alle tabelle organiche di cui al precedente articolo 1. Le promozioni stesse sono conferite in base alle graduatorie di merito approvate in seguito agli scrutini effettuati per gli avanzamenti dell'anno 1961.

Art. 9.

Alla copertura dell'onere derivante dal presente provvedimento nell'esercizio 1961 62 per milioni 3.000 sarà provveduto con una aliquota dei maggiori introiti per l'aumento delle tariffe di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1961, n. 515.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SPATARO — TAVIANI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

ALLEGATO N. 1

Piante organiche del personale delle ferrovie dello Stato

PERSONALE DIRETTIVO

Coefficienti	Qualifiche	Quantità
900	Direttori centrali di 1ª classe	19
900	Direttori compartimentali di 1ª classe	
900	Direttori centrali	35
900	Direttori compartimentali	
670	Ispettori capi superiori	195
500	Ispettori capi	450 (a)
402	Ispettori principali	683 (a)
342	Ispettori di 1ª classe	713 (a)
289	Ispettori	
	Totale	2.095 (b)

(a) A carico dei singoli quantitativi di posti sono anche da considerare i cassieri *ad personam* dei livelli gerarchici corrispondenti.

(b) Di cui 995 posti per laureati in ingegneria e 92 posti per laureati in medicina.

PERSONALE DEGLI UFFICI

PERSONALE DI CONCETTO

Coefficienti	Qualifiche	Quantità
402	Segretari superiori di 1ª classe	207
342	Segretari superiori	546
285	Segretari capi	1.802
240	Segretari principali	4.465
213	Segretari	
	Totale	7.020
402	Segretari tecnici superiori di 1ª classe	141
342	Segretari tecnici superiori	352
285	Segretari tecnici capi	834
240	Segretari tecnici principali	2.263
213	Segretari tecnici	
	Totale	3.590
402	Revisori superiori di 1ª classe	31
342	Revisori superiori	78
285	Revisori capi	219
240	Revisori principali	546
	Totale	874
	Totale personale di concetto	11.484

PERSONALE ESECUTIVO DEGLI UFFICI

Coefficienti	Qualifiche	Quantità
285	Applicati capi	402
240	Applicati principali	1.479
213	Applicati	2.150
180	Aiuto applicati	
213	Applicati stenodattilografi	219
180	Aiuto applicati stenodattilografi	
	Totale	4.250
285	Applicati tecnici capi	99
240	Applicati tecnici principali	266
213	Applicati tecnici	624
180	Aiuto applicati tecnici	
	Totale	989
	Totale personale esecutivo degli uffici	5.239

PERSONALE AUSILIARIO DEGLI UFFICI

Coefficienti	Qualifiche	Quantità
184	Aiutanti	524
184	Infermieri di 1ª classe	110
174	Infermieri	
174	Uscieri capi	341 (a)
163	Uscieri	828 (b)
159	Inservienti	756
	Totale	2.559

(a) A carico di tale quantivo sono da considerare anche i dipendenti rivestiti di qualifica di commesso *ad personam*.

(b) A carico di tale quantitativo sono anche da considerare i dipendenti rivestiti di qualifica di usciere di 1ª classe *ad personam*.

PERSONALE DELL'ESERCIZIO

DIRIGENTI DELLE STAZIONI

Coefficienti	Qualifiche	Quantità
	Movimentisti	
402	Capi stazione sovrintendenti	27
357	Capi stazione superiori	219
311	Capi stazione principali	1.051
260	Capi stazione di 1ª classe	4.406 (a)
234	Capi stazione	4.000 (b)
	Gestionisti	
402	Capi gestione sovrintendenti	11
357	Capi gestione superiori	73
311	Capi gestione principali	347
260	Capi gestione di 1ª classe	2.695 (a)
234	Capi gestione	3.650 (b)
	Telegrafisti	
311	Capi telegrafisti principali	16
260	Capi telegrafisti di 1ª classe	90 (a)
234	Capi telegrafisti	78 (b)
	Interpreti	
357	Interpreti superiori	2
311	Interpreti principali	9
260	Interpreti di 1ª classe	63 (a)
234	Interpreti	76
	Totale	16.813

(a) A carico dei quantitativi di posti previsti per le qualifiche di capo stazione di 1ª classe, capo gestione di 1ª classe, capo telegrafista di 1ª classe ed interprete di 1ª classe sono anche da considerare, rispettivamente, i dipendenti rivestiti delle qualifiche di capo stazione di 1ª classe a. p., capo gestione di 1ª classe a. p., capo telegrafista di 1ª classe a. p. ed interprete di 1ª classe a. p.

(b) A carico di tali quantitativi sono anche da considerare i dipendenti rivestiti di qualifica di aiutante a. p. o di alunno a. p.

PERSONALE ESECUTIVO DELLE STAZIONI

Coefficienti	Qualifiche	Quantità
207	Assistenti principali di stazione	2.832
185	Assistenti di stazione	4.974
173	Ausiliari di stazione	1.652
	Manovratori	
188	Manovratori capi	485
185	Capi squadra manovratori	1.626
180	Manovratori	5.382
	Deviatori	
188	Deviatori capi	473
181	Capi squadra deviatori	1.463
173	Deviatori	5.453
	Totale	24.340

DIRIGENTI DEI DEPOSITI PERSONALE VIAGGIANTE

Coefficienti	Qualifiche	Quantità
311	Capi personale viaggiante superiori	27
292	Capi personale viaggiante principali	64
260	Capi pers.le viaggiante di 1ª classe	288
238	Capi personale viaggiante	356
	Totale	735

CONTROLLORI VIAGGIANTI

Coefficienti	Qualifiche	Quantità
303	Controllori viaggianti superiori	7
284	Controllori viaggianti principali	38
254	Controllori viaggianti di 1ª classe	80
234	Controllori viaggianti	120
	Totale	245

PERSONALE DEI TRENI

Coefficienti	Qualifiche	Quantità
	Dirigenti di treni	
223	Capi treno di 1ª classe	6.142
210	Capi treno	
	Esecutivo	
190	Conduttori	5.705 (a)
184	Assistenti viaggianti	737
180	Frenatori	3.949
	Totale	16.533

(a) Sono da considerare a carico di tale quantitativo anche i dipendenti rivestiti della qualifica di conduttore principale *ad personam*.

DIRIGENTI DEI DEPOSITI LOCOMOTIVE

Coefficienti	Qualifiche	Quantità
402	Capi deposito sovrintendenti . . .	13
357	Capi deposito superiori	33
311	Capi deposito principali . .	98
260	Capi deposito di 1ª classe . . .	198 (a)
250	Capi deposito	253
	Totale . .	595

(a) Sono da considerare a carico di tale pianta anche i dipendenti rivestiti di qualifica di capo deposito di 1ª classe *ad personam*.

PERSONALE DI MACCHINA

Coefficienti	Qualifiche	Quantità
	Dirigenti di macchina	
241	Macchinisti di 1ª classe .	9.785
226	Macchinisti	
	Esecutivo	
207	Macchinisti T.M.	1.520
197	Aiuto macchinisti	9.315
184	Aiuto macchinisti T.M.	1.260
	Totale . . .	21.880

DIRIGENTI DELLA LINEA

Coefficienti	Qualifiche	Quantità
234	Sorveglianti principali della linea .	311
210	Sorveglianti della linea . .	259
	Totale . . .	570

PERSONALE ESECUTIVO DELLA LINEA

Coefficienti	Qualifiche	Quantità
177	Capi squadra della linea	2.320
170	Operai dell'armamento	7.358
164	Cantonieri	8.612 (a)
	Totale . . .	18.290

(a) Sono da considerare a carico di tale quantitativo anche i dipendenti rivestiti della qualifica di guardiano *ad personam*.

DIRIGENTI TECNICI

Coefficienti	Qualifiche	Quantità
402	Capi tecnici sovrintendenti . . .	61
357	Capi tecnici superiori	182
311	Capi tecnici principali	511
260	Capi tecnici di 1ª classe	1.152 (a)
234	Capi tecnici	1.262 (b)
	Totale . . .	3.168

(a) Sono da considerare a carico di tale quantitativo anche i dipendenti rivestiti della qualifica di capo tecnico di 1ª classe *ad personam*.

(b) Sono da considerare a carico di tale quantitativo anche i dipendenti rivestiti della qualifica di sottocapo tecnico *ad personam* o di capo verificatore *ad personam*.

OPERAI E VERIFICATORI

Coefficienti	Qualifiche	Quantità
199	Verificatori	982
197	Operai specializzati	4.511
183	Operai qualificati di 1ª classe . .	17.608
173	Operai qualificati	10.416 (a)
	Totale . . .	33.517

(a) Sono da considerare a carico di tale quantitativo anche i dipendenti rivestiti della qualifica di aiutante operaio *ad personam*.

UFFICIALI DELLE NAVI TRAGHETTO

Coefficienti	Qualifiche	Quantità
402	Comandanti di 1ª classe	8
357	Comandanti	14
292	Ufficiali navali di 1ª classe . . .	19 (a)
260	Ufficiali navali	22
	Totale . . .	63
402	Direttori di macchina di 1ª classe .	8
357	Direttori di macchina . .	14
292	Ufficiali macchinisti di 1ª classe .	19 (a)
260	Ufficiali macchinisti	25
	Totale . . .	66
	Totale ufficiali delle navi traghetto . . .	129

(a) A carico dei quantitativi di posti previsti per le qualifiche di ufficiale navale di 1ª classe e ufficiale macchinista di 1ª classe sono anche da considerare, rispettivamente, i dipendenti rivestiti delle qualifiche di ufficiale navale di 1ª classe *ad personam* ed ufficiale macchinista di 1ª classe *ad personam*.

PERSONALE ESECUTIVO DI COPERTA E DI MACCHINA DELLE NAVI TRAGHETTO

Coefficienti	Qualifiche	Quantità
	Personale di coperta	
234	Primi nostromi	7
219	Secondi nostromi	19
184	Marinai scelti	92
180	Marinai	234
	Totale . . .	352
197	Carpentieri di 1ª classe	5
184	Carpentieri	7
	Totale . . .	12
	Totale personale di coperta . . .	364
	Personale di macchina	
234	Capi motoristi	10
219	Motoristi di 1ª classe	27
197	Motoristi	128
163	Carbonai	56 (a)
	Totale . . .	221

Coefficienti	Qualifiche	Quantità
234	Capi elettricisti	10
219	Elettricisti di 1ª classe	19
197	Elettricisti	37
	Totale . . .	66
	Totale personale di macchina . . .	287
	Totale personale esecutivo di coperta e di macchina delle navi traghetto	651

(a) Sono da considerare a carico di tale pianta anche i dipendenti rivestiti della qualifica di fuochista *ad personam*.

MANOVALI

Coefficienti	Qualifiche	Quantità
176	Capi squadra manovali	982
164	Manovali	22.260
	Totale . .	23.242

RIASSUNTO

PERSONALE DIRETTIVO . .		N. 2.095
PERSONALE DEGLI UFFICI:		
Personale di concetto	N. 11.484	
Personale esecutivo degli uffici	» 5.239	
Personale ausiliario degli uffici	» 2.559	
Totale . . .		» 19.282
PERSONALE DELL'ESERCIZIO:		
Dirigenti delle stazioni	N. 16.813	
Personale esecutivo delle stazioni	» 24.340	
Dirigenti dei depositi personale viaggiante	» 735	
Controllori viaggianti	» 245	
Personale dei treni	» 16.533	
Dirigenti dei depositi locomotive	» 595	
Personale di macchina	» 21.880	
Dirigenti della linea	» 570	
Personale esecutivo della linea	» 18.290	
Dirigenti tecnici	» 3.168	
Verificatori ed operai	» 33.517	
Ufficiali delle navi traghetto	» 129	
Personale esecutivo delle navi traghetto	» 651	
Manovali	» 23.242	
Totale . . .		» 160.708
Totale generale . .		N. 182.085

ALLEGATO N. 2

Modifiche ai quadri di classificazione del personale delle ferrovie dello Stato

TABELLA *A* — *Sub* ALLEGATO N. 3-*A*

DIRIGENTI DELLE STAZIONI

(*Omissis*).

INTERPRETI

357 Interprete superiore.
311 Interprete principale.
292 Interprete di 1ª classe *ad personam*.
260 Interprete di 1ª classe.
234 Interprete.

TABELLA *C* — *Sub* ALLEGATO N. 3-*C*

(*Omissis*).

CONTROLLORI VIAGGIANTI

303 Controllore viaggiante superiore.
284 Controllore viaggiante principale.
254 Controllore viaggiante di 1ª classe.
234 Controllore viaggiante.

ALLEGATO N. 3

MODIFICA ALL'ALLEGATO 5 ALLA LEGGE 26 MARZO 1958, n. 425

Tabella degli stipendi annui iniziali

Coefficiente	QUALIFICA	Stipendio annuo iniziale previsto dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, modificata con la legge 3 agosto 1957, n. 700
	(*Omissis*).	
	PERSONALE DELL'ESERCIZIO	
	Dirigenti delle stazioni	
	(*Omissis*).	
234	Capo telegrafista	702.000
357	Interprete superiore	1.071.000
311	Interprete principale	933.000
292	Interprete di 1ª classe *ad personam*	876.000
260	Interprete di 1ª classe	780.000
234	Interprete	702.000
	(*Omissis*).	
	Controllori viaggianti	
303	Controllore viaggiante superiore	909.000
284	Controllore viaggiante principale	852.000
254	Controllore viaggiante di 1ª classe	762.000
234	Controllore viaggiante	702.000
	(*Omissis*).	

Segue ALLEGATO N. 3

MODIFICA ALL'ALLEGATO 12
ALLA LEGGE 26 marzo 1958, n. 425

ORDINAMENTO DELLE PROMOZIONI

Quadro degli avanzamenti

QUALIFICA	PROMOZIONI PER	
	merito comparativo	concorso interno per esame
	alle qualifiche di	
	PERSONALE DELL'ESERCIZIO: STAZIONI	
Capo stazione sovrintendente	—	—
Capo gestione sovrintendente	—	—
Capo stazione superiore	Capo stazione sovrintendente	Ispettore di 1ª classe (5)
Capo gestione superiore .	Capo gestione sovrintendente	
Interprete superiore . .	—	
Capo stazione principale	Capo stazione superiore. . .	Ispettore di 1ª classe
Capo gestione principale	Capo gestione superiore. . .	
Capo telegrafista principale	—	
Interprete principale . .	Interprete superiore	
	(*Omissis*).	
	PERSONALE DELL'ESERCIZIO: TRENI	
Capo personale viaggiante superiore . . .	—	Ispettore di 1ª classe (5)
Controllore viaggiante superiore	—	
Capo personale viaggiante principale . .	Capo personale viaggiante superiore . . .	Ispettore di 1ª classe
Controllore viaggiante principale	Controllore viaggiante superiore	
	(*Omissis*).	

Visto, *il Ministro dei trasporti*
SPATARO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
31 agosto 1961, n. 1257.

Classificazione in comprensorio di bonifica montana del territorio ricadente nel bacino montano del Sele e Tusciano (Salerno) (art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la proposta dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Salerno in data 10 settembre 1959 per la classifica quale comprensorio di bonifica montana del territorio ricadente nel bacino del Sele e Tusciano in provincia di Salerno;

Vista la corografia su scala 1:100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;

Sentito il Consiglio superiore per l'agricoltura e per le foreste;

Viste le lettere n. 1706 in data 28 marzo 1961 del Ministero dei lavori pubblici e n. 125165 in data 6 luglio 1961 del Ministero del tesoro;

Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;

Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il territorio ricadente nel bacino montano del Sele e del Tusciano, in provincia di Salerno, esteso per Ha. 59.411 e delimitato secondo la linea segnata nella citata corografia su scala 1:100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1961

GRONCHI

RUMOR — TAVIANI — ZACCAGNINI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 72. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
17 ottobre 1961, n. 1258.

Costituzione in Comune autonomo delle frazioni Tresigallo, Rero, Final di Rero e Roncodigà del comune di Formignana, con capoluogo e denominazione « Tresigallo » (Ferrara).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le istanze in data 6, 13, 27 aprile, 4, 11 maggio; 12, 13, 18, 19 ottobre; 10, 20 dicembre 1957; 10, 12 marzo 1958; 1° novembre; 17 dicembre 1959; 11 aprile; 28 giugno; 7, 8 agosto 1960, con le quali le rispettive maggioranze qualificate dei contribuenti delle frazioni Tresigallo, Rero, Final di Rero e Roncodigà del comune di Formignana (Ferrara) hanno chiesto che le frazioni stesse siano costituite in Comune autonomo con capoluogo e denominazione « Tresigallo »;

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Formignana in data 18 dicembre 1959, n. 91, e del Consiglio provinciale di Ferrara in data 22 e 28 aprile 1961, n. 129, con le quali è stato espresso parere in ordine alla variazione territoriale in parola;

Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Udito il parere espresso dalla prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 9 agosto 1961, n. 1398;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

Le frazioni Tresigallo, Rero, Final di Rero e Roncodigà sono distaccate dal comune di Formignana e costituite in Comune autonomo con capoluogo e denominazione « Tresigallo » e con la delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini, annesse al presente decreto.

Art. 2.

Il Prefetto della provincia di Ferrara, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Formignana ed il costituito comune di Tresigallo, nonchè alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Formignana.

E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facoltà di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'articolo 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale, e successive modifiche.

Al personale in servizio presso il comune di Formignana, che sarà inquadrato negli organici del comune di Tresigallo, sarà mantenuto *ad personam* il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 ottobre 1961

GRONCHI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, *foglio n.* 64. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1961, n. 1259.

Mutamento della denominazione del comune di Inverno in quella di « Inverno e Monteleone » (Pavia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Inverno (Pavia) in data 21 aprile 1960, n. 29, con la quale è stato chiesto che l'attuale denominazione del Comune stesso sia mutata in quella di « Inverno e Monteleone »;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Pavia in data 14 settembre 1960, n. 9493, con la quale è stato espresso parere favorevole in merito al mutamento di denominazione in parola;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

La denominazione del comune di Inverno, in provincia di Pavia, è mutata in quella di « Inverno e Monteleone ».

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 ottobre 1961

GRONCHI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, *foglio n.* 65. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1961, n. 1260.

Attribuzione della denominazione « Prato Grande » ad una frazione del comune di Minerbio (Bologna).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le deliberazioni della Giunta municipale in data 7 luglio 1960, n. 337, e del Consiglio comunale di Minerbio (Bologna) in data 27 dicembre 1960, n. 240, ed in data 26 maggio 1961, n. 46/61, con le quali è stato chiesto che alla frazione del Comune stesso ora comunemente indicata con il nome di « Prato Grande » sia attribuita ufficialmente tale denominazione;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Bologna in data 7 febbraio 1961, n. 103, con la quale è stato espresso parere favorevole in merito alla denominazione predetta;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

E' attribuita la denominazione « Prato Grande » alla frazione del comune di Minerbio (Bologna), già indicata nell'uso comune con la denominazione medesima.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 ottobre 1961

GRONCHI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, *foglio n.* 66. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1961, n. 1261.

Mutamento della denominazione del comune di Castelsantangelo in quella di « Castelsantangelo sul Nera » (Macerata).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Castelsantangelo (Macerata) in data 16 settembre 1960, n. 20, con la quale è stato chiesto che l'attuale denominazione del Comune stesso sia mutata in quella di « Castelsantangelo sul Nera »;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Macerata in data 25 febbraio 1961, n. 14, con la quale è stato espresso parere favorevole in merito al mutamento di denominazione in parola;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

La denominazione del comune di Castelsantangelo, in provincia di Macerata, è mutata in quella di « Castelsantangelo sul Nera ».

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 ottobre 1961

GRONCHI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 67. VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 ottobre 1961, n. 1262.

Soppressione dell'Archivio notarile mandamentale di Grammichele.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 30 novembre 1882, n. 1111, con il quale venne istituito l'Archivio notarile mandamentale di Grammichele (distretto notarile di Caltagirone);

Visto l'art. 248 del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Vista la deliberazione del comune di Grammichele in data 26 giugno 1961;

Visti i pareri del Procuratore della Repubblica e del conservatore dell'Archivio notarile distrettuale di Caltagirone in data 27 luglio 1961;

Considerata l'irrilevante attività svolta dall'Archivio predetto che non risponde più ad alcuna utilità per la popolazione del mandamento;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

L'Archivio notarile mandamentale di Grammichele è soppresso.

Gli atti e documenti attualmente depositati in detto Archivio dovranno essere conservati nell'Archivio notarile distrettuale di Caltagirone.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 ottobre 1961

GRONCHI

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 71. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1961, n. 1263.

Autorizzazione all'Associazione « Tiratori Associati Veronesi - T.A.V. », con sede in Verona, ad accettare la devoluzione gratuita delle attività sociali della cessata Società « Stand Verona ».

N. 1263. Decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Associazione « Tiratori Associati Veronesi - T.A.V. », con sede in Verona, viene autorizzata ad accettare la devoluzione gratuita delle attività sociali della cessata Società « Stand Verona » del valore di stima di L. 31.000.000 per immobili, costituiti da un campo di tiro a volo non agibile e di L. 48.000 per beni mobili.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 73. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1961.

Nomina del commissario straordinario dell'Istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, recante, tra l'altro, provvedimenti per gli Istituti di sperimentazione agraria;

Vista la legge 11 febbraio 1952, n. 71, con la quale venne istituito in Firenze l'Istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo;

Considerato che il Consiglio di amministrazione dell'Istituto predetto è venuto a scadere il 31 dicembre 1960 e che, ai fini della sua ricostituzione, appare opportuno procedere alla modifica della lettera *c*) dello art. 37 del precitato regio decreto 489 relativa alla nomina dei rappresentanti della disciolta Federazione nazionale dei consorzi provinciali tra i produttori della agricoltura;

Considerato, altresì, che attualmente l'Istituto è privo del direttore, presidente di diritto del Consiglio stesso;

Ritenuta l'opportunità di nominare un commissario per la temporanea straordinaria amministrazione dello Istituto, in attesa dell'emanazione del provvedimento di modifica del menzionato art. 37, lettera *c*), nonchè dell'espletamento del concorso al posto di direttore dell'Istituto di che trattasi;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

L'Amministrazione dell'Istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo di Firenze è affidata ad un commissario straordinario che avrà tutti i poteri del Consiglio di amministrazione e durerà in carica un anno.

Art. 2.

Il dott. Alessandro Massacesi è nominato commissario per la amministrazione straordinaria dell'Istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo di Firenze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 20 ottobre 1961

GRONCHI

RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1961
Registro n. 24 Agricoltura e foreste, foglio n. 164. — DI STEFANO

(8318)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1961.

Norme per la concessione, a termini dell'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, di un contributo statale negli interessi sui prestiti contratti da Cantine sociali e da Enti gestori di ammassi volontari per la corresponsione di acconti agli agricoltori conferenti di uve e mosti di produzione 1961.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, contenente, fra l'altro, disposizioni circa la concessione di un contributo negli interessi sui prestiti contratti da enti ed associazioni di produttori agricoli per la corresponsione di acconti agli agricoltori conferenti i prodotti agricoli e zootecnici all'ammasso;

Visto l'art. 14 del decreto ministeriale 5 agosto 1961 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 7 agosto 1961) contenente le direttive di intervento previste dall'art. 13 della citata legge n. 454;

Considerato che le iniziative assunte dagli agricoltori di conferire all'ammasso volontario le uve ed i mosti di produzione 1961, allo scopo di agevolarne la trasformazione e la successiva immissione al consumo, nonchè di stabilizzarne il prezzo di mercato, meritano di essere incoraggiate e sorrette;

Considerata la necessità, in relazione al costo dei finanziamenti occorrenti per la corresponsione degli acconti ai conferenti, di assistere le iniziative suddette con il contributo negli interessi di cui sopra e di stabilirne le modalità di assegnazione e liquidazione;

Decreta:

Art. 1.

Sui prestiti contratti con Istituti ed Enti esercenti il credito agrario da Enti gestori degli ammassi volontari e da Cantine sociali, sia mediante sconto cambiario e sia con scoperto di conto corrente, per la corresponsione di acconti agli agricoltori conferenti di uve di produzione 1961, può essere concesso, in applicazione di quanto previsto dall'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, un contributo statale negli interessi nella misura di L. 4 annue per ogni cento lire di capitale mutuato e per la durata massima di un anno; nelle zone viticole dove per consuetudine il produttore conferisce mosto in luogo di uve, le provvidenze di cui sopra sono applicabili ai prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti di mosti, ottenuti con uve di produzione 1961, che risultino consegnati agli ammassi volontari e alle cantine sociali non oltre il 30 novembre 1961.

Ove l'operazione di finanziamento, per qualsiasi causa, venisse ad avere una durata inferiore al periodo di un anno, il contributo statale sarà calcolato in base alla durata effettiva dell'operazione, sempre nella misura massima del 4 per cento annuo.

La spesa complessiva per l'erogazione del contributo di cui sopra non potrà superare l'importo di L. 400 milioni.

Art. 2.

I prestiti di cui al precedente articolo debbono essere effettuati ad un tasso di interesse non superiore al 6 % annuo, ed il loro ammontare non deve essere inferiore al 70 % del valore di mercato delle uve e dei mosti conferiti, determinato convenzionalmente dal Comitato provinciale di cui al successivo art. 3, per le uve a seconda della qualità e della gradazione zuccherina e per i mosti a seconda della qualità e della gradazione alcoolica.

Art. 3.

Sono ammesse ai benefici di cui al precedente articolo 1, le Provincie che saranno espressamente indicate con successivo decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste. Oltre a queste Provincie, possono essere ammesse ai benefici stessi, tutte le altre per le quali il prefetto, d'intesa con il locale Ispettorato provinciale dell'agricoltura, ritenga che ricorrano le condizioni per l'applicazione delle provvidenze di cui si tratta.

In ciascuna delle Provincie di cui al comma precedente è istituito un Comitato presieduto dall'ispettore provinciale dell'agricoltura, e composto: da un rappresentante periferico della Ragioneria generale dello Stato, designato dalla sua Amministrazione; da tre rappresentanti dei produttori agricoli e da tre rappresentanti di Istituti o Enti esercenti il credito agrario, nominati dal prefetto non appena emanato il decreto di cui al precedente comma.

I rappresentanti dei produttori agricoli saranno scelti in modo da assicurare anche la rappresentanza degli Enti ammassatori, e delle Cantine sociali, ove esistano. I rappresentanti degli Istituti o Enti esercenti il credito agrario sono nominati su proposta della locale filiale dell'Istituto di emissione.

Il Comitato ha lo scopo di:

a) stabilire il valore di mercato delle uve e dei mosti, ai fini di cui al precedente art. 2; ricevere, esaminare e trasmettere al Ministero dell'agricoltura, con il proprio parere e le proprie proposte, le richieste di assegnazione e liquidazione del contributo statale, a norma dei successivi articoli 7 e 8; curare gli altri adempimenti ad esso espressamente affidati dal presente decreto;

b) vigilare, nell'ambito provinciale, sull'applicazione delle disposizioni contenute nel citato art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e sulla esatta osservanza delle relative norme regolamentari, emanate con il presente decreto.

Art. 4.

Dopo l'emanazione del decerto di cui al primo comma del precedente art. 3, gli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario, intervenuta la decisione dei loro Organi deliberanti circa l'accoglimento delle singole domande di prestito ammissibili ai benefici di cui all'articolo 1 del presente decreto, inviano al competente Comitato provinciale richiesta di assegnazione del contributo per la domanda o gruppo di domande da essi accolto.

Nelle richieste deve essere confermato, da parte degli Istituti ed Enti finanziatori, l'impegno di attenersi strettamente alle disposizioni del presente decreto quanto alle modalità e finalità dei prestiti da ammettere al contributo e devono essere altresì indicati il beneficiario, l'ammontare, la durata e il tasso annuo di interesse del prestito, nonchè qualsiasi altra notizia atta ad illustrare l'operazione oggetto della richiesta. Deve, inoltre, essere inviata copia della convenzione di finanziamento intercorsa tra l'Istituto od Ente finanziatore ed il beneficiario.

Art. 5.

Per le Provincie che saranno espressamente elencate nel decreto da emanare a norma del già citato primo comma del precedente art. 3, la ripartizione della quota di contributo ad esse attribuita tra gli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario sarà effettuata in relazione all'ammontare dei prestiti concessi da ciascuno di detti Enti ed Istituti, quale risulterà dalle richieste di cui all'articolo precedente.

Nell'eventualità che l'ammontare globale dei prestiti concessi nella Provincia comporti un contributo complessivamente superiore alla quota attribuita alla Provincia stessa, il competente Comitato provinciale determina in che proporzione le operazioni possono essere ammesse al contributo negli interessi.

Per le Provincie che non saranno espressamente elencate nel predetto decreto e nelle quali a norma del precedente art. 3 il prefetto, d'intesa con il locale Ispettorato dell'agricoltura abbia costituito il Comitato provinciale, le richieste di cui al precedente art. 4 vanno trasmesse al Comitato stesso, il quale, dopo averle esaminate, stabilisce provvisoriamente se ed in quale proporzione vadano accolte e le trasmette, quindi, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, proponendo la quota di contributo che ritiene necessario sia attribuita alla Provincia.

Art. 6.

Le richieste di cui ai precedenti articoli 4 e 5, entro 30 giorni dalla data del ricevimento, sono trasmesse dal Comitato provinciale competente al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, corredate dal parere del Comitato stesso, dalle proposte circa l'attribuzione o l'aumento della quota di contributo a favore della Provincia di cui si tratta, e dalla restante necessaria documentazione.

Il Comitato provinciale, nell'eventualità che la quota di contributo attribuita alla Provincia di rispettiva competenza rimanga in tutto o in parte inutilizzata, deve darne subito notizia al Miniestro dell'agricoltura e delle foreste, al più tardi entro il termine di cui al comma precedente.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà destinare ad altre Provincie le quote di contributo parzialmente o totalmente rimaste inutilizzate nelle Provincie che saranno elencate nel decreto di cui al primo comma dell'art. 3, nei limiti del succitato importo di L. 400 milioni.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, accertata la ammissibilità dell'operazione ai benefici richiesti, provvede ad emanare il decreto di assegnazione del relativo contributo statale.

Art. 7.

Dopo la chiusura dell'operazione per la quale è stato assegnato il contributo statale o, comunque, dopo che sia decorso il periodo di un anno dall'inizio dell'operazione stessa, l'Istituto o Ente finanziatore avanza al Comitato provinciale, che la trasmette con suo parere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, domanda per la liquidazione del contributo, accompagnandola con un estratto conto nel quale deve essere a parte indicata la quota complessiva di interessi a carico del beneficiario e con elenchi, forniti dalle Cantine sociali e dagli Enti gestori di ammasso volontari, ripartiti mensilmente in cui siano precisati i quantitativi di vino venduti con l'indicazione del prezzo e se la vendita sia stata effettuata per contanti o con pagamento differito.

Analogamente, nei casi in cui la vendita sia stata effettuata direttamente al consumo, anche per tramite di spacci agenti per conto dell'Ente ammassatore, sarà sufficiente l'indicazione del quantitativo complessivo venduto nel mese e del prezzo medio ricavato.

I dati forniti in detti elenchi, che saranno muniti della firma del legale rappresentante dell'Ente interessato che è responsabile della loro esattezza, debbono trovare piena rispondenza con i dati risultati dai libri di scarico e dagli altri atti e documenti in possesso dell'Ente stesso.

Sulla quota complessiva di interessi sarà liquidata dal Ministero suddetto, in rapporto al saggio di interesse annuo dell'operazione, la quota di contributo a carico dello Stato.

Art. 8.

Nelle Regioni a statuto autonomo, qualora provvedimenti regionali prevedano l'assegnazione di contributi negli interessi a carico delle Regioni per prestiti concessi a Cantine sociali e ad Enti gestori di ammassi volontari di uve e mosti per la vendemmia 1961, il contributo statale di cui all'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, verrà corrisposto nella misura occorrente ad assicurare ai viticoltori delle Regioni stesse benefici uguali a quelli previsti dal presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1961

Il Ministro: Rumor

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1961
Registro n. 25 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 1

(8254)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1961.

Determinazione delle quantità di stupefacenti che alcune ditte sono autorizzate a produrre durante l'anno 1962.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i precedenti decreti con i quali alcune ditte sono state autorizzate a fabbricare ed approntare per la vendita sostanze soggette alle disposizioni di legge sugli stupefacenti;

Viste le valutazioni del fabbisogno degli stupefacenti per l'anno 1962 stabilite dagli Organi internazionali di controllo;

Visto l'art. 7 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041;

Decreta:

1) la ditta Salars, con sede in Camerlata (Como), via San Francesco, 5, è autorizzata a produrre nel corso del 1962:

Morfina base	kg.	27
Codeina base	»	630
Etilmorfina base	»	225
Diidrocodeina base	»	40
Folcodina base	»	23

Tebaina: nelle quantità contenute nell'oppio posto in lavorazione;

2) la ditta Sifae - Società italiana fabbricazione alcaloidi e prodotti chimici, con sede in Milano, via Lomellina, 10, è autorizzata a produrre nel corso del 1962:

Morfina base	kg.	23
Codeina base	»	546
Etilmorfina base	»	195

Tebaina: nelle quantità contenute nell'oppio posto in lavorazione;

3) la ditta Sircai - Società italiana ricerche chimiche applicazioni industriali, con sede in Milano, via Folli n. 46/48, è autorizzata a produrre nel corso del 1962:

Morfina base	kg.	20
Codeina base	»	462
Etilmorfina base	»	165
Ossicodone base	»	7

Tebaina: nelle quantità contenute nell'oppio posto in lavorazione;

4) la ditta Carlo Erba, con sede in Milano, via Imbonati, 24, è autorizzata a produrre nel corso del 1962:

Morfina base	kg.	20
Codeina base	»	462
Etilmorfina base	»	165
Diidrocodeina base	»	80
Ossicodone base	»	8
Petidina base	»	55
Metadone base	»	3

5) l'Istituto Luso Farmaco d'Italia, con sede in Milano, via Carnia, 26, è autorizzato a produrre nel corso del 1962:

Destromoramide base	kg.	4

6) l'Istituto Franco Tosi, con sede in Milano, via Chiasserini, 119, è autorizzato a produrre nel corso del 1962:

Metadone base	kg.	2

7) la ditta Farmaceutici Italia, con sede in Settimo Torinese (Torino), via Schiapparelli, 8, è autorizzata a produrre nel corso del 1962:

Petidina base	kg.	135

8) la ditta Maggioni & C., con sede in Milano, via Forlanini, 23, è autorizzata a produrre nel corso del 1962:

Petidina base	kg.	23

9) la ditta Istituto De Angeli S.p.A., con sede in Milano, via Serio, 15, è autorizzata a produrre nel corso del 1962:

Petidina base	kg.	11

10) la ditta Simes - Società italiana medicinali e sintetici, con sede in Milano, via Bellerio, 41, è autorizzata a produrre nel corso del 1962:

Petidina base	kg.	6

Le presenti autorizzazioni sono valide per l'anno 1962.

Roma, addì 27 novembre 1961

p. *Il Ministro*: MAZZA

(8317)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1961.

Nomina di componenti del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo per le fiere di Verona, con sede in Verona.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1460, con il quale è stato istituito in Verona l'Ente autonomo per le fiere dell'agricoltura e dei cavalli, e il decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1960, numero 298, che ne approva il vigente statuto;

Visto il proprio decreto 3 luglio 1959, riguardante la nomina del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente stesso per i tre esercizi finanziari 1° luglio 1959-30 giugno 1962;

Visto l'art. 12 del citato statuto relativo alla composizione del Collegio stesso;

Viste le designazioni delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Sono chiamati a far parte del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo per le fiere di Verona, con sede in Verona, nominato con decreto 3 luglio 1959, il dott. Etaliano Bontempo ed il comm. Attilio Soave, rispettivamente in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e della Camera di commercio, industria e agricoltura di Verona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 novembre 1961

Il Ministro: COLOMBO

(8324)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia all'acquisto del complesso immobiliare in Modica per la Casa della Madre e del Bambino e alla accettazione dei contributi della provincia di Ragusa e del comune di Modica.

Con decreto ministeriale n. 300.8/63425, in data 17 novembre 1961 l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata:

ad accettare dalla provincia regionale di Ragusa e dal comune di Modica il contributo rispettivamente di L. 10 milioni e di L. 5.000.000, quale concorso nell'acquisto del complesso immobiliare «Sanatorio Cascino» da destinare alla Casa della Madre e del Bambino di Modica;

ad acquistare dai signori Cascino, per L. 40.000.000 il complesso immobiliare di loro proprietà denominato «Sanatorio Cascino» sito in comune di Modica della superficie di circa mq. 1100 fabbricati e 12.700 parco, distinto in catasto: terreni, partite 17769 e 17770, particelle 52 e 53, 136, 137 e 111-*a* foglio n. 75, fabbricati, partita 35044, casa di abitazione piani 2 vani 9, numero di mappa 111, legnaia piano terra vani 1, sanatorio piano terra vani 12, numero di mappa 111, amministrazione piano terra vani 1, e vani 21, portineria vani 2; casa piano 1° vani 7, e del periziato valore da parte dello UTE di Ragusa di L. 40.000.000.

(8234)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Vergato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 21 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1961, registro n. 34 Interno, foglio n. 20, l'Amministrazione comunale di Vergato (Bologna), viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 5.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8316)

Autorizzazione al comune di Grizzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1961, registro n. 34 Interno, foglio n. 23, l'Amministrazione comunale di Grizzana (Bologna), viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8290)

Autorizzazione al comune di Camerata Picena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 21 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1961, registro n. 34 Interno, foglio n. 17, l'Amministrazione comunale di Camerata Picena (Ancona), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8291)

Autorizzazione al comune di Monte San Vito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1961, registro n. 33 Interno, foglio n. 254, l'Amministrazione comunale di Monte San Vito (Ancona), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 7.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8295)

Autorizzazione al comune di Montecarotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1961, registro n. 33 Interno, foglio n. 256, l'Amministrazione comunale di Montecarotto (Ancona), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 18.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8292)

Autorizzazione al comune di Monterado ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 14 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1961, registro n. 33 Interno, foglio n. 255, l'Amministrazione comunale di Monterado (Ancona), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8293)

Autorizzazione al comune di Monte Roberto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1961, registro n. 34 Interno, foglio n. 22, l'Amministrazione comunale di Monte Roberto (Ancona), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.450.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8294)

Autorizzazione al comune di Offagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto minisetriale in data 21 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1961, registro n. 34 Interno, foglio n. 19, l'Amministrazione comunale di Offagna (Ancona), viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 3.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8296)

Autorizzazione al comune di Sirolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 21 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1961, registro n. 34 Interno, foglio n. 18, l'Amministrazione comunale di Sirolo (Ancona), viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 10.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8297)

Autorizzazione al comune di Macerata Campania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1961, registro n. 33 Interno, foglio n. 259, l'Amministrazione comunale di Macerata Campania (Caserta), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 7.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8301)

Autorizzazione al comune di Cervino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1961, registro n. 33 Interno, foglio n. 257, l'Amministrazione comunale di Cervino (Caserta), viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 5.650.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8298)

Autorizzazione al comune di Gallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1961, registro n. 33 Interno, foglio n. 260, l'Amministrazione comunale di Gallo (Caserta), viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 2.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8299)

Autorizzazione al comune di Liberi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1961, registro n. 34 Interno, foglio n. 39, l'Amministrazione comunale di Liberi (Caserta), viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.430.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8300)

Autorizzazione al comune di Pastorano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1961, registro n. 34 Interno, foglio n. 21, l'Amministrazione comunale di Pastorano (Caserta), viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 5.050.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8302)

Autorizzazione al comune di Badolato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1961, registro n. 33 Interno, foglio n. 268, l'Amministrazione comunale di Badolato (Catanzaro), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 10.736.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(8305)

Autorizzazione al comune di Portico di Caserta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1961, registro n. 33 Interno, foglio n. 258, l'Amministrazione comunale di Portico di Caserta (Caserta), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8303)

Autorizzazione al comune di Cessaniti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 14 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1961, registro n. 33 Interno, foglio n. 264, l'Amministrazione comunale di Cessaniti (Catanzaro), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.576.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8306)

Autorizzazione al comune di Rocchetta e Croce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1961, registro n. 34 Interno, foglio n. 38, l'Amministrazione comunale di Rocchetta e Croce (Caserta), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8304)

Autorizzazione al comune di Cortale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1961, registro n. 33 Interno, foglio n. 269, l'Amministrazione comunale di Cortale (Catanzaro), viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 6.395.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8307)

Autorizzazione al comune di Ioppolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1961, registro n. 34 Interno, foglio n. 41, l'Amministrazione comunale di Ioppolo (Catanzaro), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 11.959.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8308)

Autorizzazione al comune di Maierato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1961, registro n. 33 Interno, foglio n. 266, l'Amministrazione comunale di Maierato (Catanzaro), viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 7.430.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8310)

Autorizzazione al comune di Isola Capo Rizzuto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1961, registro n. 33 Interno, foglio n. 267, l'Amministrazione comunale di Isola Capo Rizzuto (Catanzaro), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 6.118.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8309)

Autorizzazione al comune di Parghelia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1961, registro n. 33 Interno, foglio n. 265, l'Amministrazione comunale di Parghelia (Catanzaro), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 8.823.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8312)

Autorizzazione al comune di Motta Santa Lucia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1961, registro n. 33 Interno, foglio n. 263, l'Amministrazione comunale di Motta Santa Lucia (Catanzaro), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.053.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8311)

Autorizzazione al comune di Pizzoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1961, registro n. 34 Interno, foglio n. 43, l'Amministrazione comunale di Pizzoni (Catanzaro), viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 2.983.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(8313)

Autorizzazione al comune di Satriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1961, registro n. 33 Interno, foglio n. 262, l'Amministrazione comunale di Satriano (Catanzaro), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 15.917.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8314)

Autorizzazione al comune di Sellia Marina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1961, registro n. 33 Interno, foglio n. 261, l'Amministrazione comunale di Sellia Marina (Catanzaro), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.570.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8315)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Andria

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1961, numero 32322/17115, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Quercia Filomena, nata a Corato il 24 gennaio 1898 della zona demaniale facente parte del tratturello «Canosa-Ruvo», tronco rurale di Canosa ed Andria estesa mq. 2914 riportata in catasto alla particella n. 33-*v* del foglio di mappa n. 157 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il n. 602.

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1961, numero 32323/17114, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Di Chio Maria, nata a Acquaviva delle Fonti (Bari) il 1° febbraio 1908 delle zone demaniali facenti parte del tratturello «Canosa-Ruvo», tronco rurale in Canosa ed Andria, estese complessivamente mq. 2270 riportate in catasto alle particelle numeri 33-*u* e 22 parte, del foglio di mappa n. 157 del comune di Andria nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 600 e 601.

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1961, numero 32321/17116, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801, e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Pellegrino Mariateresa, nata a Andria il 15 ottobre 1935 della zona demaniale facente parte del tratturello «Canosa-Ruvo», tronco rurale in Canosa ed Andria estesa mq. 2125 riportata in catasto alla particella n. 43-*c* del foglio di mappa n. 156 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il n. 512.

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1961, numero 32320/17117, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Bucci Antonio, nato a Corato il 18 aprile 1922 delle zone demaniali facenti parte del tratturello «Canosa-Ruvo», tranco rurale in Canosa ed Andria estese complessivamente mq. 1070 riportate in catasto alle particelle numeri 33-*a-d* e 350 parte, del foglio di mappa n. 157 del comune di Andria nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 610 e 609.

(8226)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Corato

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1961, numero 32180/17106, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Scaringella Nunzia, nata a Corato il 15 gennaio 1895, Scaringella Filomena, nata a Corato il 28 febbraio 1899, Scaringella Luisa, nata a Corato il 4 gennaio 1907, Marcone Felice, nato a Corato il 16 gennaio 1929 della zona demaniale facente parte del tratturo «Barletta-Grumo» tronco unico in Trani e Corato, estesa mq. 444 riportata in catasto alla particella n. 217-*g* del foglio di mappa n. 108 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con il n. 315.

(8227)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 1961, registro n. 45 Finanze, foglio n. 107, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dalla signora Goti Lina avverso il provvedimento dell'8 agosto 1959 con cui il Ministero delle finanze - Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali comunicò di non poter ammettere allo scrutinio per la promozione alla qualifica di disegnatore principale il di lei defunto marito Mafucci Otello.

(8278)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Smarrimento dei marchi d'identificazione per metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto lo smarrimento di tre marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col numero « 465-AL », della ditta Mirone & Conti, già esercente un laboratorio di oreficeria in Valenza (Alessandria), via Cavour n. 28.

Si diffidano gli eventuali detentori dei marchi suddetti a consegnarli all'Ufficio metrico provinciale di Alessandria.

(8129)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di smarrimento del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione

Il dott. Alessandro Farruggio, nato a Campobello di Licata il 15 agosto 1905 ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di dottore commercialista rilasciatogli dalla Università di Catania in data 18 febbraio 1949.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Catania.

(8274)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di certificati di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 3.

In conformità delle disposizioni dell'art. 37 della legge 12 agosto 1957, n. 752, si notifica che, è stata denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite ed è stata fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione (Lire)
B. T. N. 4 % (1943) Serie I	280	Pia Fondazione avv. Giovanni Storino in Paola (Cosenza), amministrata dalla locale Congregazione di Carità	250 —
Id. Serie H	299	Come sopra	1.750 —
Rendita 5 % (1935)	179776	Sirch Giuseppe fu Giovanni, dom. ad Udine, ipotecata per la cauzione dovuta dal titolare nella sua qualità di appaltatore delle imposte di consumo del comune di Carenno (Bergamo), ecc.	700 —
Id.	168606 (usufrutto)	Corinaldesi Luisa fu Umberto, moglie di Sorrentino Goffredo fu Pietro, dom. in Cava dei Tirreni, usufrutto vitalizio a favore di Parisi Leonilda ved. Corinaldesi Umberto, ecc.	1.500 —
Ricostruzione 3,50 % Serie 9	19556	Marchese Eduardo fu Michelangelo, dom. in Castiglione Messer Marino (Chieti)	2.450 —
Id. Serie 11	19557	Come sopra	3.500 —
Id. Serie 44	19558	Come sopra	1.750 —
Id. Serie 44	19559	Come sopra	1.400 —
Id. Serie 79	19560	Come sopra	350 —
Id. Serie 81	19561	Come sopra	770 —
Id. Serie 82	19562	Come sopra	280 —
Id. Serie 92	19563	Come sopra	7.700 —
Rendita 5 % (1935)	251488	Come sopra	5.000 —
Ricostruzione 5 % Serie 47	26223	Come sopra	1.000 —
Id. Serie 49	26224	Come sopra	2.250 —

Si rende noto a chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla prima delle prescritte due pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in detto termine non siano intervenute opposizioni di sorta.

(5710) Roma, addì 29 agosto 1961 *Il direttore generale:* GRECO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Resina (Napoli).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 22 marzo 1961 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Resina (Napoli);

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1961, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371 e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II), vacante nel comune di Resina (Napoli), nell'ordine appresso indicato:

1. Rianò dott. Enrico	punti	91,68	su 132
2. Di Palma dott. Leucio	»	85,43	»
3. Rossetti dott. Ermenegildo	»	83,34	»
4. Bitetti dott. Giuseppe .	»	83,29	»
5. De Virgiliis dott. Vito .	»	82,81	»
6. Petrillo dott. Alfonso . . .	»	79,93	»
7. Di Santo dott. Angelo .	»	79 —	»
8. Di Simine dott. Eugenio .	»	78,73	»
9. Damiani Rocco .	»	77,50	»
10. Cantanna dott. Pietro . .	»	77,29	»
11. Quadri dott. Luigi . .	»	76,85	»
12. Piccaia dott. Matteo . .	»	76,36	»
13. Farzati Ernesto	»	75,28	»
14. Schinco dott. Emilio	»	75,14	»
15. Pelosi dott. Luigi . .	»	74,68	»
16. Russo Lucarelli Archita	»	74,52	»
17. Monaco dott. Settimio .	»	73,96	»
18. Sardella dott. Pasquale .	»	73,73	»
19. Colonna Giovanni	»	71,50	»
20. Costanzo dott. Giuseppe .	»	71,45	»
21. Zito dott. Francesco .	»	71,20	»
22. Pieschi dott. Antonio . . .	»	70,95	»
23. Guerrieri dott. Domenico . . .	»	70,87	»
24. Di Pietro Giuseppe .	»	66 —	»
25. Cagnazzo Raffaele . . .	»	65,33	»
26. Adamo Adolfo .	»	64,50	»
27. Cucchieri dott. Walter	»	59,93	»
28. Bergamini dott. Menelao	»	59,50	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 novembre 1961

p. *Il Ministro*: BISORI

(8241)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Diario delle prove scritte relative al concorso ad un posto di ispettore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato indetto con decreto ministeriale 19 ottobre 1960.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo « Stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato », approvato con la legge 26 marzo 1958, n. 425;

Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 1960, n. 1611, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 32 del 6 febbraio 1961, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli ad 1 posto di ispettore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato fra laureati in scienze forestali;

Delibera:

Le prove scritte del pubblico concorso ad un posto di ispettore in prova, citato nelle premesse, avranno luogo in Roma alle ore 9 dei giorni e nelle sedi appresso indicate:

giorni 8 e 9 gennaio 1962: Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Sala conferenze del Servizio movimento, piazza della Croce Rossa - Roma;

giorno 10 gennaio 1962: laboratorio dell'Istituto di botanica dell'Università degli studi di Roma (Città Universitaria).

Roma, addì 27 novembre 1961

p. *Il direttore generale*: BRANCA

(8335)

Diario delle prove scritte del concorso a settantaquattro posti di ispettore in prova nei ruoli del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 30 giugno 1961.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1961, n. 4928, registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1961, registro n. 43 bilancio Trasporti, foglio n. 400, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli a settantaquattro posti di ispettore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere per le specialità civile (sottosezioni edile e trasporti) e industriale (sottosezioni elettrotecnica, meccanica e navale);

Delibera:

Le prove scritte del pubblico concorso a settantaquattro posti di ispettore in prova, citato nelle premesse, avranno luogo a Roma, alle ore 8,15 dei giorni 8, 9 e 10 gennaio 1962, presso il Collegio degli ingegneri ferroviari italiani, in via Giolitti n. 34.

Roma, addì 2 dicembre 1961

Il direttore generale: RISSONE

(8336)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego civile della carriera esecutiva presso il Ministero delle finanze spettante ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno ed agricoltura e foreste. (Circolare 15 novembre 1961).

Sono disponibili presso il Ministero delle finanze, nel ruolo della carriera esecutiva delle Conservatorie dei registri immobiliari n. 4 (quattro) posti di applicato spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno ed agricoltura e foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il ter-

mine di giorni 30 dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda, su carta da bollo da L. 200 (duecento), nella quale essi dovranno obbligarsi di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta ai detti Corpi oltre il termine stabilito.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 15 (quindici) dalla data di presentazione, trasmesse dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) corredate della prescritta copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Le domande presentate dai sottufficiali della Marina, dell'Aeronautica, dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno ed agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio, alle rispettive Amministrazioni centrali che provvederanno a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), entro il termine massimo di giorni 20 (venti), da quello fissato per la presentazione delle domande.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, Marina ed Aeronautica che, alla data della domanda, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno titolo a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che, alla data della domanda, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di applicato, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) dei quali sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero proprio del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: PUGLIESE

(8282)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AREZZO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Arezzo.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero in data 12 aprile 1961, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di San Sepolcro;

Considerato che occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso suindicato;

Preso atto delle designazioni della prefettura di Arezzo, dell'Ordine dei medici di Arezzo e del Comune interessato;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è composta come segue:

Presidente:

Bevivino dott. Tommaso, vice prefetto.

Componenti:

Marceca dott. Ignazio, medico provinciale superiore;

Tizzano prof. dott. Antonino, direttore dell'Istituto di igiene dell'Università di Napoli;

Capone Draga prof. dott. Mario, docente universitario in clinica medica, primario medico degli Spedali riuniti « Santa Maria Sopra i Ponti », di Arezzo;

Salvadori dott. Aldo, ufficiale sanitario del comune di Arezzo.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno svolte dal dott. Gerardo Amelio, direttore di sezione della prefettura di Arezzo.

La Commissione di cui sopra inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed avrà sede in Arezzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Arezzo, addì 22 novembre 1961

Il medico provinciale: MARCECA

(8247)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.